

VISCO

ASSESSORATO DELL'URBANISTICA

VISTO come da Decreto del Presidente N. 232/URB
del 16 ottobre 1972

firmato L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(Francesco De Cerli)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il CONSIGLIO REGIONALE
Friuli Venezia Giulia

Paolo Pauli



REGOLAMENTO EDILIZIO

Norme di attuazione del programma di fabbricazione

Decreto presidente regione friuli-venezia giulia

T I T O L O I°

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta le norme e stabilisce le condizioni da osservare per la progettazione, esecuzione, conservazione ed eventuale modifica di tutte le opere edilizie e di interesse urbanistico a norma della legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 modificata e integrata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765 e in armonia con le disposizioni del testo unico delle altre leggi e regolamenti vigenti ed applicabili in materia.

ART. 2 - TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all'intero territorio del Comune, con le particolari prescrizioni di pertinenza delle diverse zone previste nel Programma di Fabbricazione.

ART. 3 - RESPONSABILITA' DEI PROPRIETARI, DIRETTORI DEI LAVORI ED ASSUNTORI.

I proprietari, i direttori dei lavori e gli assuntori sono tenuti, ciascuno per la parte di propria competenza, all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle delle leggi, Norme e Regolamenti emanati o emanandi dalle competenti Autorità. Al titolo II° e IV° del presente regolamento sono contenuti i controlli, la repressione degli abusi e le Sanzioni applicabili in materia.

T I T O L O II°

RICHIESTA NELLA LICENZA EDILIZIA

ART. 4 - DOMANDE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILIZIE - OPERE SOGGETTE ED OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE.

Chiunque intenda eseguire, nell'ambito del territorio Comunale nuove costruzioni edili ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura e l'aspetto, deve presentare domanda al Sindaco, corredandola del progetto redatto nei modi indicati dagli art. 5-6 e 7 del presente regolamento ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, apposita "licenza edilizia".

Il Committente, titolare della licenza, e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.

In particolare la domanda è prescritta per i seguenti lavori che non possono essere eseguiti senza l'autorizzazione del Sindaco:

1) Opere edilizie

- a) nuove costruzioni, anche se prefabbricate, modificazioni, ampliamenti, riduzioni, demolizioni totali e parziali di edifici, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, anche se nell'interno di proprietà privata;
- b) modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da queste visibili;

- c) costruzioni, modificazioni e demolizioni di muri di cinta, di cancellate e di altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico;
- d) collocamento, rimozione e modificazione di iscrizioni, di memorie o di cose d'arte in luoghi esposti al pubblico;
- e) intonaci, coloriture, decorazioni ed ornamenti di qualunque genere sulle facciate degli edifici e sui muri esposti alla vista pubblica;
- f) costruzioni di marciapiedi, vetrine, tende, insegne e simili.

2) Opere di urbanizzazione.

- a) lottizzazione di aree fabbricabili per uso residenziale od industriale e apertura di vie private;
- b) impianto su suolo pubblico di condutture elettriche per pubblica e privata illuminazione, nonché di tubazioni e condotti interrati per fognatura, rete idrica, rete di distribuzione del gas e del telefono sia da parte di privati che di società concessionarie;
- c) sistemazione ed arredamento di spazi di sosta o di parcheggio, spazi di verde attrezzato, abbattimento di alberi in parchi e giardini pubblici e privati e in complessi alberati di valore monumentale o di particolare pregio ambientale.

3) Modificazioni nella coloritura delle facciate dei fabbricati o delle altre parti esterne dei medesimi, nonché dei muri di cinta prospicienti sulle vie o piazze pubbliche od aperte al pubblico o da quelle visibili.

- 4) Scavi, rinterri e modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee.
- 5) Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
- 6) Collocazione d'insegne, di vetrine per negozi, di tabelle o cartelli, di insegne luminose o lampade, di cartelloni pubblicitari o di qualunque altro oggetto affisso o esposto all'esterno dei fabbricati o comunque visibili dalla pubblica via.
- 7) Impianti di riscaldamento.

— Le norme di cui ai commi precedenti, oltre che per i lavori da eseguire nei centri abitati del Comune, si applicano anche a quelli da eseguire nelle zone di espansione previste nel programma di fabbricazione.

La domanda e la relativa licenza non sono richieste per i seguenti lavori.

- 1) Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti;
- 2) Demolizione o ricostruzione totale o parziale diintonaci, tinteggiature e decorazioni all'interno della proprietà privata, demolizione e ricostruzione di qualsiasi solaio, volta, soffitto, tetto, vespaio o terrazza, raddrizzamento di pareti, sempre quando tali lavori non comportino trasformazioni dell'immobile e non alterino l'estetica;
- 3) Sostituzione totale o parziale dei serramenti interni;
- 4) Restauro e rifacimento totale di acquai e camini esistenti, consolidamento di muri di pietra e di tramezzi di mattoni;

- 5) Spurgo e restauro di doccionate, di fogne interne, fognoli, pozzetti e fosse biologiche già esistenti, salvo l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi e da altri regolamenti;
- 6) Impianto di servizi accessori quali illuminazione e ventilazione.

Qualora i lavori sindacati riflettano edifici che, a norma di legge, siano dichiarati d'importante interesse artistico o storico, dovrà osservarsi quanto è prescritto dall'art. successivo e dagli articoli 67 e 69.

L'esenzione della richiesta di autorizzazione non esonerava l'interessato dall'obbligo della preventiva denuncia agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sui materiali o apparecchi impiegati.

ART. 5 - MODALITA' PER LE DOMANDE, DOCUMENTAZIONE, NORME PER EDIFICI SPECIALI.

Le domande per l'esecuzione di nuove opere edilizie o per varianti a progetti già approvati o per ogni tipo di opera descritta all'art. 4, devono essere redatte su carta bollata, indirizzate al Sindaco, e firmate dal committente.

Dovranno inoltre essere corredate dei relativi disegni in doppio originale e contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, l'indicazione dell'orientamento, i pozzi e le distribuzioni di acqua, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di rimozione di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali.

Per le nuove costruzioni è obbligatoria la richiesta dei punti fissi di linea e di livello.

Potrà anche richiedersi che il progetto sia corredato da un plastico o da uno schizzo prospettico o da una documentazione fotografica dei fabbricati contigui con l'indicazione delle altezze dei medesimi e di tutti quei dati che si ritenesse necessario conoscere per ^{un} adeguato giudizio sulla nuova opera.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di privata ragione, i progetti devono essere corredati anche dall'atto legale comprovante la concessione.

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, luoghi di ritrovo, scuole, magazzini, ecc., i relativi progetti devono contenere, oltre all'indicazione precisa dello scopo cui debbono servire o dell'industria che si intende esercitarvi, anche la descrizione esatta delle vicinanze del nuovo edificio, specificando se vi con finano altri fabbricati ad uso industriale o depositi peri colosi. Tali edifici dovranno pure soddisfare a tutti i re quisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quelli di igiene e di polizia urbana e ad ogni altro re golamento dello Stato e che potessero venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica nece sità. Per i progetti attinenti a lavori da eseguirsi in edifici o luoghi vincolati per il loro interesse storico ed artistico, o di particolare pregio ambientale, od a la vori in prossimità di edifici vincolati, dovranno osser varsi le speciali norme in materia.

La domanda ed i disegni devono essere firmati:

- a) dal committente - proprietario o dal suo legale rappresentante;
- b) dal progettista;
- c) dal direttore dei lavori (qualora non sia lo stesso progettista);
- d) dal costruttore;
- e) dal proprietario del terreno, quando questi sia persona diversa dal proprietario della costruzione.

La firma del costruttore potrà essere prodotta anche posteriormente alla presentazione della denuncia, ma prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori di particolare importanza potrà essere richiesta dal costruttore la prova della sua idoneità ad eseguirli.

→ Per opere di piccola entità la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, salvo però al Sindaco il diritto di chiedere i disegni delle opere stesse e la firma di un professionista abilitato, in base alle leggi in vigore.

I disegni dovranno essere muniti, ove occorra, dal visto del Comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Tutti i firmatari delle domande devono indicarvi il loro domicilio ed in ogni caso il recapito nel territorio del Comune per opportune comunicazioni.

Gli eventuali cambiamenti nelle persone del direttore o dell'esecutore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati al Sindaco.



L'inosservanza anche di una sola delle condizioni contenute nel presente articolo comporterà la revoca della licenza già accordata.

ART. 6 - REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.

Spettano esclusivamente alle professioni di Architetto e di Ingegnere:

- a) Il progetto e la direzione di ogni opera in conglomerato semplice o armato (R.D. 16/11/1939, n° 2229);
- b) le opere di urbanistica (R.D. 23/10/1925, n° 2537);
- c) le opere di edilizia civile che richiedono speciali cognizioni scientifiche e tecniche e che implicino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

Possono essere approvate da Geometra e da perito Edile:

- d) Il progetto e la direzione di costruzioni rurali e civili non di competenza degli Ingegneri e Architetti, ai sensi di quanto previsto ai commi precedenti.-

L'accertamento delle caratteristiche delle opere, ai fini della distinzione della competenza di cui al punto sub. C) e sub. D) sarà condotto volta per volta, in sede di approvazione del progetto da parte del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia; i tecnici sopracitati dovranno essere iscritti ai rispettivi albi professionali.

ART. 7 - COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La domanda di licenza deve essere accompagnata dai seguenti elaboratori in duplice copia:

- a) una breve relazione nella quale siano specificati l'uso della costruzione, i materiali da impiegare (sia per le strutture che per i rivestimenti), gli eventuali vincoli di proprietà;
- b) una planimetria d'insieme - estratto mappale - con le vie, con i fabbricati nel rapporto non minore di 1:2.000 o 1:1000, con l'orientamento e col nome dei proprietari confinanti, comprendente una zona sufficientemente ampia circostante la proprietà e sulla quale siano chiaramente segnati i confini di questa ed eventualmente l'altezza dei vari corpi di fabbrica ed ogni altra indicazione atta a chiarire il rapporto della costruzione progettata, la proprietà ed i fabbricati esistenti;
- c) le piante quotate nel rapporto 1:100 di tutti i piani comprese quelle dello scantinato e della copertura con l'indicazione delle strutture terminali (volumi tecnici);
- d) le sezioni quotate nel rapporto 1:100 in numero sufficiente per la migliore interpretazione del progetto;
- e) i prospetti esterni nel rapporto 1:100 con le quote riferite ai piani stradali e da quelli dei cortili e dei giardini nonchè tutti quei dati che valgano a far conoscere i rapporti altimetrici e architettonici dell'edificio con le proprietà confinanti;
- f) le tavole dimostrative della rete di fognatura domestica e dello scarico delle acque pluviali in rapporto alla fognatura pubblica, ove esistente ed al modo previsto per detto smaltimento;
- g) indicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti solidi interni;
- h) copia autentica dell'eventuale convenzione tra confinanti.

I disegni indicati nelle lettere b), c), d), e) saranno, di regola nel rapporto 1:100 ed eccezionalmente in rapporti diversi, ma compresi tra 1:200 e 1:50, piegati nelle misure normalizzate U.N.I., il tutto poi dovrà essere redatto in forma chiara e decorosa. Il Sindaco può comunque chiedere, in casi speciali, la presentazione di altri disegni, elaborati od altro, come previsto dall'art. 5 comma 5° del presente regolamento.

Per le opere di particolare importanza, è consentito inoltre di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia progetti di massima e semplici schemi planovolumetrici, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali direttive per la redazione del progetto esecutivo.

Tali progetti o schemi dovranno essere firmati oltre che dal progettista anche dal proprietario dell'eventuale costruzione oppure da almeno uno dei proprietari dell'area.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia e quanto occorra della Soprintendenza ai Monumenti, con sua determinazione, approva o respinge il progetto. In questo ultimo caso il provvedimento deve essere motivato. In caso di approvazione possono essere fissate nella licenza edilizia speciali modalità esecutive. Qualora il progetto risulti incompleto o non rispondente alle prescrizioni del presente regolamento, il richiedente potrà essere invitato a completarlo, e in questo caso il termine di cui al seguente art. 9 decorrerà dal giorno nel quale il richiedente avrà provveduto alla ripresentazione del progetto completato.

ART. 9 - RILASCIO DELLA LICENZA EDILIZIA - RESPONSABILITA' -
DIRITTI DEI TERZI.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza dovranno essere notificate all'interessato non oltre il 60° giorno della ricezione delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

La mancata o ritardata risposta del Sindaco non costituisce titolo per dare inizio ai lavori; scaduto il termine di cui al precedente comma senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

IL committente, titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come dalle modalità esecutive, che siano fissate nella licenza di costruzione.

Essi sono pertanto responsabili delle inosservanze del presente regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.

La licenza edilizia si intende accordata sotto riserva dei diritti di terzi.

Col rilascio della licenza verrà restituita al richiedente copia dei disegni di cui all'art. 6, debitamente vista
ta.

Anche in caso di negato permesso verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi di diniego.

Il rilascio della licenza è altresì subordinato all'esame delle opere di urbanizzazione o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese con-



Quando la licenza edilizia si riferisce a un lotto di una
lottizzazione convenzionata, il suo rilascio è subordinato all'im-
pegno del lottizzante della esecuzione delle opere di urbanizzazio-
ne primaria relativa al lotto stesso contemporaneamente alla co-
struzione oggetto della licenza.

IL SINDACO

[Handwritten signature]



temporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

Il rilascio della licenza è anche subordinato alla consegna all'ufficio tecnico comunale di:

- ricevuta della avvenuta denuncia alla Prefettura delle opere in c.a.-
- nulla osta da parte dei V.V.F.F.
- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento delle quote a favore della Cassa di Previdenza Ingegneri e Architetti.

ART. 10 - TITOLARE DELLA LICENZA EDILIZIA E VARIAZIONI

La licenza edilizia è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata..

Gli eredi e gli aventi causa del titolare della licenza possono chiedere la variazione dell'intestazione ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa variazione.

In conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria.

ART. 11 - TERMINI DI VALIDITA', DECADENZA E REVOCA DELLA LICENZA.

La licenza è valida per un anno dalla data della sua emissione: le opere non iniziate entro il termine suddetto e quelle iniziate, ma rimaste in sospeso per oltre 6 mesi non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova domanda e rilascio di nuova licenza.

Nell'autorizzazione a costruire opere interessanti il suolo il Sindaco fisserà i termini per l'inizio e per l'ulti

mazione dei lavori aggiungendo tutte le prescrizioni che riterrà opportune.

La licenza può essere revocata dal Sindaco sia quando essa risulti ottenuta in base a dati non rispondenti al vero sia quando il titolare contravvenga a disposizioni generali e particolari di legge e di regolamenti, oppure alle condizioni inserite nell'autorizzazione, sia infine quando il titolare apporti modifiche al progetto approvato. La licenza edilizia può essere revocata anche quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, o la abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza darne comunicazione al Sindaco.

ART. 12 - MODALITA' PER LA PUBBLICA INFORMAZIONE SULLE LICENZE EDILIZIE. FACOLTA' DI RICORSO

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal primo giorno festivo successivo alla data del rilascio della licenza medesima, di un estratto nel quale dovrà risultare la data del rilascio stesso con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti o con la prescrizione degli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 13 - LAVORI D'URGENZA

Nessun lavoro tra quelli indicati nell'art. 4 del presente Regolamento può essere iniziato senza la prescritta licenza, salvo che si tratti di provvedimenti richiesti da urgenti e improvvise necessità di sicurezza e di igiene cui siano applicabili le disposizioni della legge Comunale e Provinciale. In ogni caso dell'inizio dei lavori dovrà subito darsi avviso al Sindaco, presentando relativa domanda di licenza.

Il proprietario o comunque l'assuntore restano pienamente responsabili della conformità delle opere alle leggi e regolamenti in vigore e hanno l'obbligo di sospendere i lavori quando venga rifiutata la licenza di costruire, attenendosi alle prescrizioni che in seguito verranno impartite dall'Amministrazione comunale, tanto per le opere già eseguite, che per quelle ancora da eseguire.

ART. 14 - STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Ogni opera in cui strutture in conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche o comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà essere progettata ed eseguita secondo le norme contenute nel R.D. 16 novembre 1939 n° 2229.

Prima di iniziare i lavori i costruttori dovranno presentare denuncia in bollo di dette opere corredata da un progetto di massima alla Prefettura ai sensi dell'art. 4 del sopracitato R.D. 16 novembre 1939 n° 2229.

Pertanto il progetto esecutivo dovrà essere firmato da un Ingegnere, ovvero da un Architetto, inscritto nell'Albo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai sensi della L. 24/6/1923, n° 1385 e del R.D. 23-10-1925, n° 2537, sullo

esercizio delle professioni di Ingegnere e di Architetto e successive modifiche, ai termini dell'art. 1 - 1° comma - del R.D. 16-11-1939 n° 2229. L'esecuzione delle opere dovrà essere diretta possibilmente dal progettista ed in ogni caso da un Ingegnere od Architetto iscritto nell'albo e dovrà essere affidata soltanto a costruttori iscritti nello elenco delle ditte specializzate, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 16/11/1939 n° 2229.

Di tale obbligo sono esenti soltanto le opere eseguite direttamente dagli organi tecnici statali.

In tutti gli altri casi, anche quando organi statali esercitano l'alta sorveglianza sui lavori per assicurare essenzialmente le rispondenze dell'opera al progetto, deve essere rispettato l'obbligo di denuncia delle opere in conglomerato cementizio, che possono comunque interessare la incolumità delle persone.

E' irrilevante, ai fini della denuncia, che si tratti di edificio o di altre costruzioni (silos, pozzi, stadi, chiese, teatri, cinematografi, ecc.) e che l'uso dell'opera sia o meno subordinato al rilascio di speciali licenze.

Da quanto sopra deriva che i progetti che risultano redatti da tecnici non abilitati alla progettazione delle opere di cui trattasi, non verranno presi in esame e la relativa domanda verrà respinta.

ART. 15 - COSTRUZIONI IN ZONE VINCOLATE PER PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO O STORICO.

Sono vietate le costruzioni di edifici di qualsiasi specie nelle zone vincolate alla protezione della L. 29 - 6 - 1939, n° 1497, sulla protezione delle bellezze natura-

li e panoramiche, senza la prescritta autorizzazione:

- a) del Ministero della Pubblica Istruzione, su parere favorevole della Soprintendenza ai monumenti, Gallerie e Antichità;
- b) del Sindaco del Comune su conforme parere della Commissione Edilizia, cui è sempre riservato l'esame del progetto sotto l'aspetto igienico edilizio in conformità alle norme del presente regolamento.

Sono ugualmente subordinati alle autorizzazioni di cui al comma precedente ed all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14 della L. 20.6.1909, n° 364 e della citata legge 29/6/1929, n°1497, i lavori nell'interno o nell'esterno dei fabbricati o ville di speciale pregio artistico che ne modifichino la disposizione di parti di essi o ne alterino la forma, le linee architettoniche e le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure o spostamenti di vani, variazioni di cornicioni o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature e simili, avuto anche riguardo all'interesse nei rapporti di prossimi edifici ornamentali e del paesaggio.

ART. 16 - PITTURE FIGURATIVE ED ALTRI ORNAMENTI IN EDIFICI VINCOLATI.

Per gli edifici vincolati o semplicemente notificati occorre il nullaosta della Soprintendenza ai Monumenti, gallerie e antichità. Per la rimozione delle lapidi, stemmi e simili, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco, e, per opere interessanti manufatti vincolati o semplicemente notificati, occorre la preventiva approvazione della com

petente Soprintendenza, a termini degli articoli 2 e seguenti della Legge 1/6/1939, n° 1089.

ATR. 17 - SICUREZZA IDRAULICA E RISPETTO DELLE PROPRIETA' DEMANIALI.

Le opere che attraversano corsi d'acqua o specchi laquali e loro pertinenza, debbono formare oggetto di apposita concessione da richiedere preventivamente al Magistrato delle acque di Venezia, tramite l'ufficio del Genio Civile. Per la costruzione in prossimità ai corsi d'acqua, dovranno essere osservate le prescrizioni di cui al Capo VI T.U. 25-7-1904, n° 523 e particolarmente all'art. 96, che fissano le distanze dalle acque pubbliche cui debbono essere eseguite costruzioni di ogni genere o la posa a dimora di piantagioni. Per le costruzioni interessanti specchi laquali dovranno essere osservate le norme del regolamento 1/2/1895, n° 726 che pongono divieto a costruire sulle spiagge e sul lido e loro pertinenze, salvo casi particolari da regularsi mediante concessione. L'uso di aree demaniali, comunque ubicate per qualsiasi attività, dovrà formare oggetto di apposite concessioni di pertinenza del Ministero dei Lavori Pubblici o del Ministero delle Finanze, a seconda dei casi. E' vietato nel modo più assoluto di ingombrare gli alvei, gli specchi laquali, spiagge, lidi e loro pertinenze, con il depositarvi rifiuti o qualsiasi altro materiale, anche provvisoriamente.

ART. 18 - VARIANTI AL PROGETTO

Qualora si manifesti la necessità di varianti di una opera e si ritenga di introdurre modificazioni ai progetti presentati ed approvati, il proprietario dovrà presentare al Sindaco domanda di nuova licenza edilizia, allegando i disegni delle modifiche. Le opere inerenti alle modifiche stesse non potranno essere iniziate se non dopo il rilascio della nuova licenza.

ART. 19 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA' DELLA LICENZA E DEL REGOLAMENTO-SANZIONI.

Qualora vengano eseguite opere senza licenza di costruzione o in contrasto con essa, oppure non rispondenti alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione o delle norme del Regolamento Edilizio, il Sindaco ordinerà l'immediata sospensione dei lavori e adotterà i provvedimenti necessari conformemente al disposto degli articoli 26 e 27 della L. 17/8/1942, n°1150 con le modificazioni ed integrazioni previste dalla L. 6/8/1967, n°765.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento è soggetto alle penalità ed ai provvedimenti previsti dalla L. 17/8/1942, n°1150 con le modificazioni ed integrazioni previste dalla L. 6/8/1967, n° 765 e del T.U. L.C.P. 3/3/1934, n°383 e successive modificazioni salvo le sanzioni stabilite da altre leggi e regolamenti.

T I T O L O I I I °

COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 20 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA -
DURATA IN CARICA.

La Commissione Edilizia è chiamata ad assistere l'Amministrazione Comunale nelle attribuzioni ad essa demandate dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali.

La Commissione è composta da sette membri effettivi ed è costituita:

- a) Dal Sindaco o da un Assessore suo delegato che la presiede;
- b) Dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o in mancanza, da un professionista avente funzioni di Tecnico Comunale e nominato dal Consiglio Comunale;
- c) Dall'Ufficiale Sanitario Comunale o Consorziale o da chi legalmente lo sostituisce; ✓
- d) Dal Comandante Provinciale dei VV.FF.;
- e) Da n° 3 membri elettivi nominati dal Consiglio Comunale e scelti fra persone estranee all'Amministrazione e preferibilmente fra terne segnalate dagli ordini o collegi professionali.

Sono membri di diritto il Tecnico Comunale, l'Ufficiale Sanitario ed il Comandante Provinciale dei VV.FF.

Fra i membri elettivi sarà opportuno comprendere alme-

no un Ingegnere o Architetto che dovrà svolgere funzione di consulenza urbanistica per l'attuazione del Programma di Fabbricazione.

Assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione Edilizia il Segretario Comunale o altro impiegato all'uopo designato che ne redige i verbali senza aver diritto di voto.

I Commissari durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In ogni caso la decadenza non dovrà essere collegata allo scadere dell'Amministrazione per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Ai membri di nomina consigliere residenti fuori del territorio del comune viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e qualora il bilancio lo consenta, un gettone di presenza pari a quello corrisposto dalle Amministrazioni dello Stato.

Il Sindaco, ogni qualvolta lo riterrà necessario, potrà chiamare in seno alla Commissione, in ordine a questioni di speciale importanza, professionisti o funzionari che notoriamente si sono occupati della materia attinente alle questioni medesime.

Detti professionisti o funzionari avranno solo mansioni consultive, escluso ogni potere deliberativo che resta di esclusiva competenza dei membri effettivi della Commissione.

Il Sindaco potrà anche chiamare, sempre per semplici consultazioni, cittadini dotati di particolare esperienza e competenza.

ART. 21 - DECADENZA

Decadranno dall'incarico quei membri elettivi che, senza giustificati motivi, risulteranno assenti per più di 4 sedute consecutive della Commissione.

I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti o di quelli dimissionari verranno eletti dal Consiglio Comunale e dureranno in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri da essi sostituiti.

ART. 22 - COMPITI DELLA COMMISSIONE.

La Commissione Edilizia ha funzione consultiva. ~~L'Am-~~
~~ministrazione Comunale~~ non è vincolata dal parere della Commissione Edilizia.

La Commissione dà parere:

- a) Sull'interpretazione del presente Regolamento;
- b) Sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti sia dal lato estetico che dal lato statico, sulla ornamentazione delle facciate anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, insegne, mostre, iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione del suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato;
- c) Sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nei cimiteri, nelle pubbliche piazze, nelle vie, nei giardini pubblici ed in eventuali altre pubbliche località;
- d) Sulla sistemazione e lottizzazione di aree da destinarsi all'edilizia e sulle varianti al Programma di Fabbrica-zione;

e) Su qualunque opera di speciale interesse comunale e sulla regolare esecuzione tecnica, statica, ed estetica dei lavori progettati.

La Commissione ha facoltà di richiedere tutte le indicazioni ed i chiarimenti che riterrà necessari nei riguardi delle opere progettate, di effettuare accertamenti sul posto, di sentire i progettisti e di proporre all'occasione le modifiche che riterrà convenienti.

ART. 23 - RIUNIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.

La Commissione si riunirà, in caso di necessità, almeno una volta al mese, e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di almeno due membri elettivi...

La Commissione è convocata dal sindaco con invito scritto.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

ART. 24 - GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE.

La Commissione, esaminati i progetti presentati, esprime il proprio giudizio:

a) Dal punto di vista urbanistico

(conformità alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione o del Piano Regolatore, nonchè alle norme contenute nella parte II° del presente Regolamento);

b) Dal punto di vista igienico - edilizio

(conformità delle regole contenute nel presente Regolamento ed a quelle del Testo unico delle leggi sanitarie).

I pareri della Commissione sono espressi a maggioranza di voti. A parità di voti determina la maggioranza il voto del Presidente.

ART. 25 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE, ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE, ASTENSIONE DEI SINGOLI COMMISSARI.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco o un suo delegato, il tecnico comunale o un suo sostituto e l'Ufficiale Sanitario.

Del parere della Commissione il Segretario della Commissione, che potrà essere il Segretario Comunale o in mancanza di questo un suo sostituto, riferirà sommariamente nello incarto relativo alla domanda presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura e timbro; "esaminato dalla Commissione igienico edilizia nella seduta..." indicando la data con la vidimazione di un membro della Commissione stessa delegato dal Sindaco.

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti, nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo dell'argomento stesso; dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota verbale.

I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere dato.

Gli atti che formano oggetto della seduta saranno tra
smessi immediatamente al Sindaco per le ulteriori incomben-
ze.

T I T O L O I V °

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 26 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO - RETTIFICA DI ALLI- NEAMENTI ATTACCHI FOGNATURE E ACQUEDOTTO.

Almeno entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve es
sere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature ed i punti di presa dell'ac
quedotto, ove questi esistano, entro dieci giorni dalla ri
chiesta l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti, in caso contrario il richiedente ha facol
tà di eseguire le opere attenendosi a quanto previsto nella licenza edilizia. Le determinazioni suddette vengono ef-
fettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a for
nire il personale ed i mezzi necessari.

Nel caso di rifabbrica o di radicale rifacimento degli stabili sulle strade esistenti, il Comune può imporre la rettifica, senza indennità alcuna, degli allineamenti tortuosi allo scopo di uniformare la costruzione dell'allinea-
mento delle strade, ed in ogni caso per una profondità me
dia non superiore ai metri 2, come previsto dalle norme di attuazione del Programma di Fabbricazione al Titolo XXI -
XXII.-

ART. 27 - OBBLIGHI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE
EDILIZIE.

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in modo pienamente conforme ai progetti per i quali sia stata concessa la licenza, e secondo le migliori norme dell'arte, ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione. Devono essere inoltre adottate tutte le norme in materia antinfortunistica.

ART. 28 - INIZIO DEI LAVORI.

L'inizio dei lavori deve essere, a cura dell'interessato, comunicato per iscritto al Sindaco, notificando contemporaneamente i nomi del Direttore dei Lavori, del costruttore e dell'eventuale assistente.

Eventuali successivi cambiamenti del direttore dei lavori o del costruttore dovranno essere tempestivamente segnalati.

ART. 29 - INIZIO DEI LAVORI PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA PER OPERA RICHIESTA DA URGENTI E COMPROVATE RAGIONI DI SICUREZZA.

Nessun lavoro, tra quelli elencati dall'art. 2 del presente Regolamento può essere iniziato senza la prescritta licenza edilizia, salvo che questi non siano richiesti da urgenti, indilazionabili ragioni di sicurezza o di igiene, nel qual caso dell'inizio dei lavori dovrà essere dato subito avviso al Sindaco.

Il committente, il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere restano, comunque, pienamente responsabili della conformità delle opere stesse alle disposizioni delle

leggi e dei regolamenti in vigore ed hanno l'obbligo di so
spendere i lavori qualora venga rifiutata la licenza atte-
nendosi alle prescrizioni che in seguito verranno impartite
dall'Amministrazione Comunale, tanto per le opere già ese-
guite che per quelle ancora da eseguire.

ART. 30 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Non appena una costruzione sia ultimata nelle opere mu
rarie rustiche e nella copertura, il proprietario, prima
di iniziare le opere di finitura, deve farne denuncia al
Sindaco per gli accertamenti del Tecnico Comunale e dell'Uf
ficiale Sanitario.

Analoga denuncia deve essere fatta all'ultimazione dei
lavori con domanda di accertamento per il rilascio della li
cenza di abitabilità. A tal uopo si farà riferimento a quanto
previsto all'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 31 - INTERRUZIONE DEI LAVORI.

Nel caso in cui un proprietario di un edificio in co-
struzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, dovrà
far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità
delle parti costruite.

In caso di adempienza il Sindaco provvederà d'ufficio
a termine degli articoli 55 del T.U. della legge Comunale
Provinciale 3 marzo 1934 n° 383 e art. 76 della legge dei
Lavori Pubblici 20 marzo 1865 n° 2248.

ART. 32 - CAUTELE CONTRO DANNI O MOLESTIE.

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, deve osservare tutte le cautele di legge atte ad evitare ogni pericolo a persone e a cose, e ad attenuare gli inconvenienti che i terzi possono risentire dall'esecuzione di dette opere. A tal fine saranno seguite le cautele previste al Titolo XIII° del presente Regolamento.

ART. 33 - CAUTELE CONTRO DANNI E MANUFATTI PER SERVIZI PUBBLICI.

Per le costruzioni di opere che chiedono manomissioni del suolo o impianto di assiti o ponteggi che possono interessare servizi pubblici, il costruttore dovrà richiedere al Comune le prescrizioni cui attenersi, e adottare ogni cautela per non danneggiare i servizi pubblici stessi, dando contemporaneamente avviso agli uffici o alle imprese che eserciscono quei servizi perchè prendano opportuni provvedimenti.

ART. 34 - DIVIETO DI INGOMBRARE SPAZI PUBBLICI.

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. Solo nel caso di necessità il Sindaco, a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiale, con quelle norme e cautele che nei singoli casi verranno stabiliti osservando le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento speciale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 35 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI;

Quando le opere di recinzione importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario deve prima ottenere la licenza dal Sindaco presentando domanda con l'indicazione della località, estensione e durata della occupazione e procedendo, in concorso dei funzionari Municipali, all'accertamento dello stato di consistenza dei marciapiedi e della sede stradale, che verranno compresi nell'assito o comunque occupati o manomessi. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti e funzionari addetti ai servizi stessi.

Il proprietario, prima dell'occupazione, deve effettuare il pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico e degli eventuali diritti di sopra luogo, oltrechè il deposito di una somma da determinarsi caso per caso dal Sindaco a titolo di anticipo delle spese di ripristino stradale.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza, il Proprietario deve presentare in tempo utile nuova domanda indicando la durata dell'ulteriore occupazione.

ART. 36 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI INTERROTTI.

Nel caso di interruzione dei lavori di costruzione di un edificio, trascorsi due mesi dall'interruzione e salvo il caso che questa dipenda da cause di forza maggiore, che l'interessato dovrà specificare e dimostrare, sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione

del suolo pubblico.

ART. 37 - RICONSEGNA DELL'AREA PUBBLICA OCCUPATA.

Compiuti i lavori il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare sgombra a tutte sue cure e spese l'area pubblica già occupata. Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale ed a carico del proprietario dal quale venne fatta la manomissione; la spesa quale risulterà dalla liquidazione dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere rimborsata entro quindici giorni dalla data dell'avviso di pagamento.

ART. 38 - ISPEZIONI ALLE COSTRUZIONI.

Il Sindaco potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori di costruzione per constatare il loro regolare andamento e l'esatta esecuzione del progetto approvato, ed il proprietario o assuntore dei lavori dovranno esibire, a richiesta, i disegni del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opere per e eventuali rilievi e misure. La verifica della documentazione del cantiere potrà essere eseguita in qualsiasi momento anche dagli Ingegneri Istruttori nominati dalla Prefettura. Nei cantieri dovrà essere affissa una tabella nella quale siano indicati: l'oggetto della costruzione, il committente, l'Impresa, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente, il numero e la data della licenza edilizia.

ART. 39 - ISPEZIONI A FABBRICATI ESISTENTI.

Sarà in facoltà del Sindaco di far procedere ad ispezione nei fabbricati esistenti ogni qual volta ne appaia l'opportunità per ragioni di sicurezza o di igiene, e di ingiungere i provvedimenti del caso.

ART. 40 - AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' E DI USO DELLE NUOVE COSTRUZIONE.

In esecuzione dell'art. 221 del Testo unico delle leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265, nessun edificio destinato ad abitazione, di nuova costruzione oppure modificato o riparato con nuove murature, può essere interamente o parzialmente abitato prima che il Sindaco ne abbia accordata l'autorizzazione previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale.

Dal verbale, eseguito in occasione della visita dello Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale, dovrà risultare che l'edificio stesso risponde alle prescrizioni degli articoli 218 e 221 del Testo unico della legge sanitaria e a quelle del presente Regolamento Edilizio.

Questa disposizione vale anche per tutti quegli edifici e locali destinati ad attività diverse per le quali si effettui un soggiorno anche solamente temporaneo.

Per l'uso e l'esercizio delle costruzioni il Sindaco rilascerà il certificato di abitabilità solo dopo il nulla-osta del Comando dei Vigili del fuoco, e dell'autorizzazione alla utilizzazione delle strutture delle opere in cemento semplice o armato rilasciato dalla Prefettura ove, prescritto, nonché a quanto stabilito dall'articolo 14 del presente regolamento.

ART. 41 - MANCATA AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA'.

L'eventuale rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione, o in parte rifatta o modificata, sia abitata sarà a cura del medesimo notificato agli intersati.

E' in facoltà del Sindaco di ordinare a fare eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate contro il presente disposto, di assoggettare a procedimento, per violazione delle norme sanitarie chiunque dia facoltà di abitare i locali costruiti o riparati prima che i medesimi siano stati autorizzati all'abitabilità.

ART. 42 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI-PROVVEDIMENTI PER LE OPERE ARBITRARIE.

A norma dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17/8/1942 n° 1150, il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del comune per assicurare la rispondanza alle norme della legge stessa e del presente Regolamento, alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione ed alle modalità esecutive fissate, nella licenza edilizia.

Egli si avarrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e di ogni altro controllo che ritenga opportuno. Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina la immediata sospensione dei lavori con riserva di provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo la ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e sentito il parere del Direttore Regionale all'Urbanistica, può ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

ART. 43 - SANZIONI.

Chiunque contravvenga alle norme del presente Regolamento edilizio od alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione è soggetto alle sanzioni ed ai provvedimenti previsti dalla legge 17/8/1942 n° 1150 modificata ed integrata dalla legge 6/8/1967 n° 765, nonchè dal T.U. della legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n° 383 e successive modifiche, salvo le sanzioni stabilite da altre leggi e regolamenti.

T I T O L O V°LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO - DOMANDA -
CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE.

ART. 44

All'approvazione del presente Regolamento e del Programma di Fabbricazione il Comune autorizza, nelle zone previste, la lottizzazione di aree a scopo edificatorio in base alle disposizioni dell'art. 28 della legge 17/8/42 n° 1150 modificato dall'art. 8 della legge 6/8/1967 n° 765.

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda, in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) - Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con l'indicazione dei caposaldi di riferimento;
- 2) - Planimetria di progetto in scala 1:500;
- 3) - Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;
- 4) - Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;
- 5) - Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta con parcheggio, fognatura, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione di energia elettrica e di gas per uso

domestico, spazi di verde attrezzato con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

- 6) - Tabella dei dati di progetto nella quale devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;
- 7) - Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc;
- 8) - Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento nello stato di fatto e nelle previsioni ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
- 9) - Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
- 10) - Planimetria su base catastale, in scala 1:2000, riportante i limiti della proprietà nonché destinazioni di uso del suolo previste dal Programma di Fabbricazione;
- 11) - Proposta di convenzione

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie.

*così*ART. 45 - PROPOSTA DI CONVENZIONE

La proposta di convenzione deve prevedere:

- a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 legge 29 settembre 1964 n° 847 e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti in cui al punto seguente;
- b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai Servizi Pubblici.

La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;

- c) il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;
- d) fissazione della cauzione, a discrezione dell'amministrazione Comunale, a garanzia dell'impegno ad eseguire a propria cura e spesa le opere di Urbanizzazione Primaria, e su richiesta del Comune, quelle di Urbanizzazione Secondaria, o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi.

ART. 46 - ONERI SOSTITUTIVI DELLE CESSIONI DI AREE E DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l'urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ed inconvenienti; come pure può convenire che, in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Di conseguenza, nel caso di cui al comma precedente, il proprietario deve versare la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

ART. 47 - PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA LOTIZZAZIONE.

Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia Comunale, quando la lotizzazione presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal Programma di Fabbricazione, respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato e restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto di lottizzazione e lo schema di convenzione.

Indi sarà seguita la procedura indicata nella circolare n° 4165/Urb. dell'Assessorato Regionale dell'Urbanistica che prevede le seguenti incombenze;

- Trasmissione della deliberazione Consiglieriale, debitamente pubblicata, e del relativo piano di lottizzazione al Comitato Provinciale di controllo per l'esame di legge. Inoltro della pratica all'Assessorato Regionale dell'Urbanistica che verrà effettuato dal medesimo Ufficio del Comitato.

Gli atti in parola saranno trasmessi in 4 (quattro) copie.

- Eventuale emissione del nulla-osta a cura dell'Assessorato dell'Urbanistica.
- Deliberazione Consiglieriale di approvazione dello schema di convenzione e suo inoltro, previa pubblicazione, al Comitato Provinciale di controllo per l'esame di legge.
- Stipulazione e trascrizione della stessa nei registri immobiliari.
- Rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco.

ART. 48 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE PER LE LOTTIZZAZIONI.

L'autorizzazione per le lottizzazioni ha la validità massima di 10 (dieci) anni. Può convenirsi anche un termine più breve.

ART. 49 - OPERE DI URBANIZZAZIONE O DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI.

Progetti relativi, esecuzioni, controlli.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte espressamente previste nel Programma di Fabbricazione e nelle relative norme di attuazione.

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria e quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati così come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Gli uffici e servizi comunali, in ogni fase di esecuzione dei lavori, possono effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto.

A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

ART. 50 - PENALITA' PER INADEMPIENZA DA PARTE DEL LOTTIZZANTE.

Qualora, scaduto il termine di validità dell'autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all' 80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione che viene incamerata dal Comune il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, addebitando le spese al proprietario lottizzante, maggiorate del 10% per interessi.

ART. 51 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

LO svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l'80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate.

ART. 52 - LICENZE EDILIZIE NELLA LOTTIZZAZIONE.

Per la domanda e il rilascio della licenza edilizia per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo 2° del presente Regolamento.

ART. 53 - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE;

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono il Sindaco provvede alla compilazione d'ufficio.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendono attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati.

In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alle espropriazioni delle aree (art. 28 legge Urb.17/8/42 n° 1150 e art. 8 legge 6/8/1967 n° 765) le disposizioni di qui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari pur avendo dichiarato di aderire non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 44 del presente Regolamento.

T I T O L O VI°ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICIART. 54 - ESTETICA DEGLI EDIFICI.

Le parti delle case e degli edifici in genere prospetti su vie e spazi pubblici, o comunque da questi visibili, devono rispondere alle esigenze del decoro edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto per i materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione e per tinteggiatura, le stesse norme si intendono valevoli per i muri ciechi nelle suddette condizioni di visibilità da vie e spazi pubblici.

Nella tinteggiatura degli intonaci esterni delle facciate dovranno essere usate tinte tradizionali che armonizzino con quelle degli edifici adiacenti e con l'ambiente circostante. E' vietata la tinteggiatura parziale di un edificio in quanto da essa ne derivi un deturpamento edilizio ed estetico. Se un edificio è di proprietà di più persone la tinteggiatura degli intonaci, dei cornicioni ed altri elementi deve seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

ART. 55 - OBBLIGHI DI MANUTENZIONE.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Qualora i rivestimenti e le tinte presentino un aspetto indecoroso per vetustà o incuria, il Sindaco ne ordinerà il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l'esecuzione. Particolari prescrizioni potranno essere imposte nel caso di fabbricati antichi o situati in strade di aspetto tipico.

ART. 56 - ZOCCOLI

Lo zoccolo delle case e dei muri di cinta deve essere costituito da lastre o conci lavorati o da altri materiali duri e resistenti.

Ciò vale anche per i fabbricati costruiti in arretramento quando la zona di arretramento non venga cintata.

ART. 57 - RIVESTIMENTO

In casi particolari, tenuto conto della località o della destinazione dell'edificio, il Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, potrà esigere speciali accorgimenti nelle opere di finitura e nell'impiego dei materiali di rivestimento.

Sarà inoltre facoltà di prescrivere l'uso di un determinato tipo di materiale per la copertura quando ciò sia giustificato da motivi di carattere ambientale.

Il materiale di rivestimento per le facciate, la zoccolatura e i contorni di finestra potrà essere ammesso purchè abbia una sua fisionomia architettonica e leghi con gli edifici e l'ambiente circostante.

ART. 58 - SPORGENZE DELLE FACCIATE.

I balconi devono essere di pietra naturale o artificiale, non potranno essere costruiti ad altezza inferiori a m. 3,50 sul piano stradale.

Nella costruzione di case a piano rialzato la gradinata antistante all'entrata non potrà mai sporgere sul suolo stradale.

Le tende delle finestre delle case e delle porte dei negozi dovranno avere la sporgenza consentita dal Regolamento di Polizia Urbana o stabilita di volta in volta dal Sindaco all'atto della concessione. Gli zoccoli e le decorazioni degli edifici e degli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di m. 2,20 dal suolo pubblico non possono sporgere più di cinque centimetri sull'area stradale.

Nel progetto di fabbricati di nuova costruzione che abbiano locali destinati a negozio, deve essere indicato anche il posto per l'eventuale collocazione delle insegne sulla facciata.

Le finestre di eventuali locali semi-interrati aprenesi negli zoccoli dovranno avere la soglia ad almeno 20 cm. sopra il piano del marciapiede ed essere munite di inferriate fisse, salvo altra soluzione che presenti la medesima condizione di idoneità.

ART. 59 - SERVIZI IGIENICI DI USO PUBBLICO E PRIVATO.

Di norma non sarà consentito la costruzione di volumi destinati a servizi igienici sporgenti dalle fronti di fabbricati, ne si potranno mantenere quelli che comunque divengano visibili da spazi pubblici.

ART. 60 - SERRAMENTI

Tutte le aperture di porte e di negozi verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruiti con cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo e sottostare ad apposita concessione comunale.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano a sporgere all'esterno sulla strada.

ART. 61 - CONTORNI DELLE APERTURE.

Le aperture dei negozi, le porte e finestre verso pubblica via, anche per i fabbricati costruiti in arretramento della linea stradale, dovranno essere dotate di soglie e davanzali in pietra naturale o artificiale o in altri materiali funzionalmente atti.

ART. 62 - PLUVIALI - TUBAZIONI E CANNE FUMARIE.

I tubi di discesa delle acque piovane, nelle pareti prospicienti sulle aree pubbliche, debbono essere incassati nel muro fino all'altezza di m. 3,50 dal piano di spiccato. Le pareti delle incassature devono essere rivestite di cemento ed i tubi non devono essere collocati a contatto con le pareti stesse.

Sono vietate le tubazioni e le canne fumarie sporgenti sul suolo pubblico, fatta eccezione per quanto previsto per i pluviali.

Le canne fumarie dovranno essere costituite con materiale incom bustibile e possibilmente munite di intercape-dine, onde impedire la formazione di macchie di caligine sulla facciata.

ART. 63 - TENDE SPORGENTI SU SPAZIO PUBBLICO.

Il Sindaco può concedere l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico con l'osservanza delle condizioni che riterrà di imporre nei singoli casi.

Di regola le tende aggettanti al piano terreno sono proibite nelle strade prive di marciapiede. Nelle strade con marciapiede l'aggetto dovrà essere inferiore di almeno cm. 50 alla larghezza del marciapiede.

Le tende, le loro appendici, e i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m. 2,20 dal marciapiede, sono proibite le loro appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frangia, che scendano al di sotto di m. 2,20, salvo casi speciali, in cui una minore distanza non nuoccia al decoro della località o al libero transito.

ART. 64 - SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERPOSTE FRA I FABBRICATI.

Gli spazi interposti fra i fabbricati, quando non siano destinati al transito, dovranno essere decorosamente sistemati a giardini.

Una fascia, però, della lunghezza non minore di ml. 1 lungo le pareti dei fabbricati, dovrà essere pavimentata con materiale impermeabile.

ART. 65 - RECINZIONE

Ogni area privata inedificata pertinente a fabbricati o gruppi di fabbricati nelle zone residenziali dovrà essere recinta con cancellate libere infisse su banchine aventi dal suolo una altezza non superiore a ml. 1 e coronate in pietra da taglio o in altro materiale di equivalente consistenza.

E' vietato addossare, anche in parte, a tali cancellate, tavole, lamiere od altro.

Nelle zone agricole e in quelle industriali sono ammesse anche muri di cinta, in particolare nelle zone agricole sono ammesse anche siepi.

ART. 66 - SOGLIE DEGLI ACCESSI CARRAI.

I proprietari devono sistemare le soglie degli accessi carrai in modo tale che l'acqua piovana dei cortili non fuoriesca sulla strada e che il piano dei marciapiedi esistenti o da costruire non debba, per quanto possibile, essere abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi, si farà di conseguenza l'uso degli opportuni scivoli in lastre, sostituenti la cordonata, del materiale che sarà prescritto nella concessione edilizia.

T I T O L O VII°PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALEART. 67 - CARTELLI E OGGETTI DI PUBBLICITA'.

E' proibito, senza autorizzazione del Sindaco, collocare oggetti di qualsiasi genere fuori dei negozi anche a scopo di pubblicità.

Il rilascio del permesso ha luogo in base a domanda e su presentazione di un disegno e fotografia dell'ambiente in duplice copia.

Per la pubblicità mediante cartelloni su pali entro terreno e proprietà private visibili dalle strade pubbliche, indipendentemente dalle autorizzazione riservate in casi speciali ad altri Enti, è necessaria l'autorizzazione del Sindaco che sarà accordata solo quando risulti accertato, in base a presentazione di disegni e fotografie dell'ambiente in duplice copia, che il decoro della località non resti in alcun modo turbato.

Le insegne, i cartelli, le iscrizioni e gli oggetti di ogni specie esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme contenute negli articoli precedenti, saranno rimosse d'ufficio a spese dei proprietari dell'immobile qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvedano nel termine prefissato.

ART. 68 - TARGHE PER DENOMINAZIONE DI VIE E PIAZZE, NUMERI CIVICI ecc.

Al Sindaco è riservata la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, sulle fronti dei fabbricati e co-

struzioni private di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

- a) le targhe e le scritte per le denominazioni delle piazze e delle vie;
- b) le targhe e le scritte per le numerazioni delle case le quali, quando occorra, dovranno essere rinnovate a spese dei proprietari;
- c) le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciamento;
- d) le cassette di comando dei semafori, le mensole, i ganci i tubi, gli appoggi per fanali e lampade per la pubblica illuminazione e per i servizi pubblici in genere.

ART. 69 - OPERE DI INTERESSE MONUMENTALE O AMBIENTALE.

Non potrà eseguirsi nessun lavoro di demolizione, modifiche, ampliamento, né esterno né interno, in opere vincolate o già semplicemente notificate senza nulla osta da parte della competente Soprintendenza alle gallerie ed ai monumenti.

ART. 70 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO -
ARTISTICO.

Se durante i lavori di restauro o di demolizione o comunque si rinvenissero oggetti od opere di carattere storico od artistico deve essere immediatamente dato avviso alla competente Soprintendenza alle Gallerie ed ai Monumenti, che ordinerà i provvedimenti che fossero richiesti dalla urgente necessità della conservazione dell'oggetto od opera scoperta e provvederà, a termini di legge, alla tutela delle cose stesse dandone avviso alla competente Soprintendenza alle belle arti.

ART. 71 - APPOSIZIONE E RIMOZIONE DI LAPIDI - STEMMI.

Per la apposizione o rimozione di lapidi, stemmi o altri speciali elementi, occorre chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Sindaco e, per edifici vincolati o semplicemente notificati, il nulla osta della competente Sopraintendenza alle Belle Arti.

ART. 72 - MOSTRE, INSEGNE.

Le facciate degli edifici di nuova costruzione con locali ad uso negozi dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative insegne fin dal progetto.

Per l'apposizione alla vista del pubblico di tabelle o insegne indicanti le qualità del commercio e della professione, iscrizioni relative a stabilimenti o uffici, insegne luminose, lampade e simili devono essere preventivamente ottenute apposite licenze.

La licenza deve essere concessa anche se gli oggetti sopra citati sono in via provvisoria.

T I T O L O V I I I °PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVEART. 73 - SALUBRITA'.

Non è concesso intraprendere nuove costruzioni e modifiche di edifici esistenti se non quando risultino soddisfatte tutte le condizioni che valgano a garantire la salubrità della progettata fabbrica, delle limitrofe e del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e del Regolamento d'Igiene.

ART. 74 - ISOLAMENTO DELLE FONDAZIONI.

In ogni fabbrica le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati e di materiali impermeabili frapposti, atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri ed alle strutture sovrastanti.

ART. 75 - SEMINTERRATI.

I pavimenti dei seminterrati devono essere difesi dall'umidità del sottosuolo mediante vespaio o camera d'aria di almeno cm. 30 di altezza convenientemente drenata e ventilata.

ART. 76 - SPESSORE DEI MURI - MATERIALI ISOLANTI.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e in relazione al materiale impiegato, potrà prescrivere lo spessore minimo dei muri d'ambito che dovrà comunque essere tale

da garantire un efficace isolamento termico.

In caso particolare il Sindaco potrà inoltre prescrivere l'applicazione di materiali isolanti ed acustici per pareti e pavimenti di locali d'abitazione.

ART. 77 - COPERTURE A TETTO.

Le falde, in relazione al materiale impiegato, dovranno avere una pendenza non superiore al 35%.

ART. 78 - COPERTURE PIANE.

Le coperture piane, accessibili o no, dovranno avere una pendenza minima del 3% ed avere, al di sopra dello strato impermeabile, un pavimento di protezione.

ART. 79 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE FOGNATURE DOMESTICHE.

Le condutture delle fognature domestiche devono essere in materiale idoneo, levigate ed impermeabili. Le tubazioni interne del fabbricato devono essere mantenute, finchè è possibile, distaccate dai muri, od in incavi aperti o quantomeno facilmente apribili.

Anche nel sotterraneo le tubazioni si terranno al di sopra del pavimento od in apposito cunicolo con sponde e fondo di muro, coperto da lastre facilmente rimovibili, le tubazioni saranno poste sotto regolari livellette con i giunti e i tappi di ispezione a perfetta chiusura, così da impedire ogni fuga di liquido e di gas, salvo quelle prescrizioni che potranno di volta in volta essere date dallo Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti gli apparecchi per la evacuazione delle materie di rifiuto, acquai, vasche, bagni, lavatoi, gabinetti, orinatoⁱ e pozzetti di cortile, dovranno essere muniti di idoneo sifone intercettatore.

Il collettore della fognatura domestica avrà, all'uscita dello stabile, un adeguato bacino di chiarificazione e una bocca di ispezione del tronco in sede, una presa d'aria per la ventilazione della conduttura interna e, immediatamente a valle, un sifone intercettatore.

Le colonne di scarico collettrici degli apparecchi sanitari ed i collettori principali della rete di fognatura interna dovranno essere prolungati fino al di sopra dei tetti, per renderne possibile la ventilazione.

L'esecuzione delle fognature domestiche dovrà comunque avvenire nel rispetto, oltre che delle norme sopra riportate, di ogni altra norma contenuta nel Regolamento di fognatura.

ART. 80 - PLUVIALI.

I condotti pluviali di discesa dovranno essere di sezione sufficiente e comunque calcolata in rapporto non inferiore ad un cmq. per ogni mq. di copertura.

E' vietata l'immissione di acqua lurida o di fognatura interna nei condotti pluviali.

ART. 81 - NUMERO DI GABINETTI.

Ogni edificio, comunque destinato a soggiorno di persone, deve avere un numero conveniente di gabinetti dotati dei necessari apparecchi igienici, compresa una vasca da

bagno in ceramica o metallo smaltato con doccia oltre al lavabo ed al bidet fisso ad acqua corrente opportunamente collocati, con un minimo, completo dei summenzionati apparecchi di un gabinetto per alloggio, anche se questo è costituito da un solo locale.

I locali destinati a dormitori o a convitti, educandi e collettività in genere, anche negli edifici esistenti, avranno almeno un gabinetto per ogni venti persone, separato per uomini e donne, con adeguato numero di bagni e docce.

Per ogni negozio è obbligatorio l'impianto di almeno un gabinetto che non dovrà essere di uso promiscuo con le abitazioni.

I teatri e gli altri, luoghi destinati a pubblico spettacolo o a divertimenti o a riunioni numerose, anche se già esistenti, saranno provvisti di gabinetti ed orinatori in quantità sufficiente, forniti di lavabo ad uso del pubblico.

I sopradetti vani per servizi igienici, in armonia al disposto dell'art.59 dovranno essere ricavati nell'interno dei fabbricati restando escluso che possano sporgere dai muri.

I gabinetti che non immettano su locali di disimpegno dovranno essere preceduti da antigabinetto.

ART. 82 - VASI DEI GABINETTI;

Tutti i vasi dei gabinetti e gli orinatori devono essere forniti di chiusura idraulica e saranno dotati di apparecchi a cacciata d'acqua in quantità sufficiente.

ART. 83 - ACQUAI E SCARICHI D'ACQUA.

In ogni edificio destinato ad abitazione deve esservi in un locale, che non sia gabinetto o antigabinetto, un'acquaio per alloggio; ogni acquaio ed ogni altro apparecchio per l'evaquazione di acque deve avere lo scarico provvisto di chiusura idraulica.

ART. 84 - RACCOLTA DELLE IMMONDIZIE.

Le spazzature domestiche e gli altri rifiuti organici delle case di abitazione, esercizi pubblici, laboratori ecc. devono essere raccolti in bidoni metallici regolamentari, muniti di coperchio ed aventi requisiti (diametro della bocca, orli e ganci) atti ad evitare disperdimenti.

ART. 85 - CANNE DA FUMO E FUMAIOLI.

Ogni focolare, camino, fornello, stufa o cucina, tanto nelle case di abitazione, quanto negli esercizi pubblici e negli stabilimenti industriali ecc., deve essere fornito di un proprio condotto per la eliminazione del fumo e dei prodotti gassosi della combustione. Tale condotto deve essere costituito in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica.

Il condotto dovrà essere singolo per ogni apparecchio di riscaldamento nelle case di nuova costruzione. Per ogni singolo alloggio, non escluse le portinerie, si deve predisporre almeno una propria ed esclusiva canna per la stufa anche se vi sia stabilito il riscaldamento centrale.

I fumaioli dovranno essere costruiti con tutti gli accor^gimenti tecnici atti ad evitare lo spandimento nella atmosfera dei residui della combustione.*

In determinati casi il Sindaco può imporre, l'adozione, ⁿanche per i camini degli edifici esistenti, di speciali dispositi^vi per la depurazione dei fumi.

T I T O L O IX°

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

ART. 86 - ILLUMINAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI.

Tutti i locali di nuova costruzione destinati ad abitazione devono ricevere abbondante luce ed aria direttamente dalle strade o dai cortili.

Nelle nuove costruzioni la superficie illuminata delle finestre, misurata in luce di contorno non deve essere inferiore a $1/8$ della superficie del locale se al piano terreno, a $1/10$ se ai piani superiori.

ART. 87 - LOCALI CON IMPIANTO D'ARIA CONDIZIONATA.

Gli impianti di condizionamento d'aria o ventilazione parziale o totale dovranno rispondere alle esigenze igieniche particolari dell'edificio.

ART. 88 - LOCALI A PIANO TERRENO.

Tutti i locali a piano terreno, adibiti ad abitazione o soggiorno temporaneo, devono essere cantinati o muniti di sottostante camera d'aria dell'altezza minima di m. 0,50 direttamente ventilata con buchette da aereazione aprendesi all'esterno su tutti i lati dell'edificio.

ART. 89 - ALTEZZA DEI LOCALI DI ABITAZIONE.

Tutti i locali d'abitazione posti al piano terreno, al piano rialzato o ai piani superiori avranno un'altezza minima di m. 2,80.

ART. 90 - SUPERFICI DEI LOCALI DI ABITAZIONE.

I locali di abitazione dovranno avere una superficie minima di mq. 8.

ART. 91 - ECCEZIONI

Quando trattasi della costruzione di ambienti evidentemente non destinati ad abitazione quali bagni, anditi, gabinetti, edicole, cucine minime, rimesse e simili, per cui possa dimostrarsi la necessità di speciale concessione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e l'Ufficiale Sanitario, potrà approvare anche progetti in cui non siano rigorosamente osservate tutte le norme generiche prescritte per i locali di abitazione.

ART. 92 - CUCINE

Nelle cucine le pareti, almeno in corrispondenza dell'acquaio e dei fornelli, devono essere rivestite di piastrelle almeno fino m. 1,50 dal pavimento con margine laterale di almeno cm. 15; le eventuali rimanenti porzioni devono essere rivestite in idoneo materiale lavabile.

Le parti di pareti al di sopra di m. 1,50 ed il soffitto saranno in intonaco civile con calce tinteggiata con colori a calcina, comunque dovrà esservi una superficie permeabile pari a $1/3$ della superficie totale delle pareti e del soffitto.

I prodotti gassosi delle combustioni e le fumane dovranno essere eliminati dall'ambiente mediante cappe con apposito condotto, o mediante aspiratori meccanici, o altri sistemi idonei allo scopo.

ART. 93 - GABINETTI.

La superficie dei gabinetti non deve essere inferiore a mq. 1,20 con lato minore di m. 0,80 qualora si tratti di gabinetti annessi a negozi o locali con destinazione affi-
ne; e a mq. 2 con lato minimo di m. 1 qualora si tratti di gabinetti annessi a unità abitative.

Il pavimento deve essere di materiale facilmente lava-
bile, non assorbente e con esclusione del cemento semplice. Le pareti devono essere rivestite con piastrelle ceramiche o con materiali altrettanto impermeabili e facilmente lava-
bili almeno per una altezza di m. 1,50 dal pavimento; le rimanenti parti ed il soffitto devono avere intonaco civile a calce dolce tinteggiato con colori a calcina, comunque dovrà esservi una superficie permeabile pari a $1/3$ della su-
perficie totale delle pareti e del soffitto.

Le pareti divisorie con altri locali devono essere in muratura di spessore non inferiore a cm. 8 al rustico. I gabinetti devono ricevere aria e luce direttamente dal-
l'esterno a mezzo di finestre o lucernai di superficie non inferiore a $1/8$ della superficie del locale, se prospettan-
ti su cortili o spazi pubblici, e di almeno mq. 0,80 se prospettanti su cavedi; non devono inoltre comunicare di-
rettamente con cucine od altre stanze di abitazione.

ART. 94 - SCALE.

Tutte le scale, escluse quelle di servizio, devono ave-
re una larghezza minima di m. 1 con un ripiano intermedio di sosta per ogni piano.

I gradini avranno di norma l'alzata di cm. 17 e la pedata di cm. 30, il piè d'oca avranno una lunghezza minima di cm. 20. Il parapetto avrà l'altezza minima di m. 0,90 con adeguato corrimano.

Tutte le scale devono essere sufficientemente areate ed illuminate con serramenti apribili.

ART. 95 - I CORRIDOI e DISIMPEGNI.

I corridoi e i disimpegni devono avere una adeguata possibilità di areazione e riscontro d'aria ed essere in larghezza non inferiore a m. 1,20 con opportuno ampliamento in corrispondenza dell'ingresso.

ART. 96 - CANTINATI.

I cantinati dovranno avere un'altezza minima di m. 2 sotto le strutture portanti, dovranno essere adeguatamente illuminati ed areati. Il pavimento sarà almeno in cemento frattazzato su sottofondo in ciottoloni.

ART. 97 - SEMINTERRATI.

I seminterrati in genere non sono abitabili. In via eccezionale, validamente motivata, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, potrà concedere l'uso parziale e solo per soggiorno diurno qualora la parte interrata non superi i m. 0,60.

Detti locali devono sporgere dal suolo almeno per 1/3 della loro altezza, essere ben ventilati ed illuminati direttamente, ed avere un'altezza minima interna di m. 2,5.

Oltre al pavimento che dovrà rispondere alle norme di cui all'art. 75 i muri perimetrali dovranno essere isolati dal terreno con conveniente intercapedine.

La superficie delle finestre (in luce di contorno) dei locali seminterrati dovrà essere pari a $1/7$ della superficie del pavimento dei locali stessi.

Possono fare eccezione i locali sotterranei adibiti ad impianti speciali.

ART. 98 - SOTTOTETTI.

I sottotetti saranno di massima adibiti a ripostiglio.

Eccezionalmente potranno essere resi abitabili, dovranno allora essere forniti di adeguati servizi, avere una cubatura minima di mc. 25 per locale ed avere, fra il piano del pavimento ed il soffitto un'altezza non minore di m. 2,20 misurata sulla parete verso l'imposta del tetto, purchè la altezza media non sia inferiore a m. 2,80.

Il rapporto areoilluminante non dovrà essere inferiore a $1/12$.

I sottotetti abitabili dovranno avere l'accesso a mezzo di scale normali ed essere muniti di controsoffitto con camere d'aria alte non meno di cm. 20.

Qualora la copertura sia a terrazza si dovrà prevedere, sotto lo strato impermeabilizzante, un conveniente sub-strato-coibente.

T I T O L O X °COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONEEDIFICI DI USO COLLETTIVOART. 99 - RICHIAMO ALLE NORME SPECIALI.

Nelle progettazioni e nelle esecuzioni di edifici destinati ad uso collettivo si dovranno osservare le norme ed i regolamenti speciali che si riferiscono al particolare uso cui verranno adibiti tali edifici; 1/10 dell'area non potrà essere edificato e dovrà essere lasciato ad uso pubblico.

ART. 100 - MAGAZZINI E DEPOSITI.

Per i magazzini e depositi di derrate e di prodotti pericolosi, anche per la loro pulizia, devono essere provvisti di scoli per le acque di lavaggio.

Lo scolo dei liquidi provenienti dalle rimesse ed autorimesse deve essere previsto con chiusura idraulica permanente e con dispositivo atto a separare le sostanze oleose.

Il locale per il lavaggio delle autovetture deve avere il pavimento e le pareti almeno fino all'altezza di m. 2 dal pavimento, rivestito con piastrelle di ceramica o con materiale altrettanto impermeabile e altrettanto lavabile.

ART. 101 - LABORATORI E FABBRICHE INDUSTRIALI.

I laboratori, le fabbriche e le installazioni industriali dovranno essere conformi alle leggi ed ai regolamenti sulla sicurezza e sull'igiene nel lavoro.

Per le industrie insalubri o pericolose o rumorose, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed l'Ufficiale Sanitario, si pronuncerà di volta in volta riguardo all'ubicazione prescelta, e stabilirà tutte le cautele da adottarsi.

per salvaguardare la salute, l'incolumità e la quiete pubblica, tenendo peraltro presente la zonizzazione stabilita dal Programma di Fabbricazione.

Per ogni edificio in genere, stabilimento, fabbrica, laboratorio, dovrà essere installato un complesso di doccie con erogazione di acqua calda in locali con pavimento e pareti, almeno fino all'altezza di m. 2 dal pavimento, rivestiti con piastrelle di ceramica o con materiali altrettanto impermeabili e facilmente lavabili.

ART. 102 - FUMAIOLI E CIMINIERE.

Salvo speciali concessioni che il Sindaco potrà dare, su conforme parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario, tenendo conto della natura dell'impianto, le ciminiere devono avere dai confini della proprietà su cui sorgono, verso le proprietà vicine, una distanza non inferiore a m. 10 ed avere un'altezza di almeno m. 15; è inoltre obbligatorio l'installazione di impianto di depurazione in relazione alla qualità del materiale combusto.

Comunque deve essere assicurato con mezzi idonei, che il fumo e le scorie non producano disturbi al vicinato.

Gli edifici serviti da impianto di riscaldamento centrale avranno i locali e le rispettive installazioni dotate dei requisiti tecnici e costruttivi atti a considerare un idoneo funzionamento secondo le norme stabilite nel Regolamento di esecuzione della L. 13/7/1966 n° 615 (D.P.R. 24/10/1967 n° 1288).

In particolare tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni in salubre o pericolose, di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934 n° 1265 devono, in conformità al Regolamento di esecuzione della legge, possedere impianti, installazioni e dispositivi tali da contenere, entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, l'emissione di fumi, gas, polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

ART. 103 - CLASSIFICAZIONE DELLE CASE RURALI.

Sono soggette alle prescrizioni di questo articolo esclusivamente le costruzioni rurali che servono all'abitazione temporanea o permanente dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione dei prodotti agricoli.

ART. 104 - TERRENO.

Il terreno per la costruzione di una casa rurale deve essere asciutto e, dove sia necessario, munito di drenaggio in modo che il pavimento dei locali destinati all'abitazione e quello delle stalle si trovi almeno a m. 1 al di sopra del livello massimo dell'acqua del sottosuolo.

Qualora le sopraindicate cautele non riuscissero sufficienti allo scopo, è in facoltà del Sindaco imporre, come condizioni di abitabilità, ulteriori provvedimenti atti ad

impedire il diffondersi dell'umidità.

Il pavimento dovrà essere impermeabile, e l'impermeabilizzazione dovrà essere estesa a tutto lo spessore delle murature.

ART. 105 - PIANO DI COSTRUZIONE DELLE CASE RURALI.

Il piano terreno delle case rurali deve essere elevato almeno di cm. 20 sul piano circostante della campagna.

ART. 106 - LOCALI DI ABITAZIONI RURALI.

Le pareti di tutti i locali di abitazione devono essere intonacate e tinteggiate.

Le camere di abitazione situate immediatamente sotto il tetto, anche se ricavate nelle case già esistenti, devono essere soffittate in modo che vi sia una camera d'aria, dell'altezza minima di cm. 20, per moderare gli effetti delle temperature esterne.

Anche nel caso di intavellatura del tetto con tavelloni forati è richiesta la camera d'aria alta cm. 20.

Per locali d'abitazione in nuove costruzioni rurali valgono altresì le norme di carattere igienico previste per ogni altra costruzione.

ART. 107 - STALLE - PORCILI E POLLAI.

Le stalle devono essere sufficientemente illuminate e ventilate, avere un'altezza dal pavimento al soffitto non minore di m. 3,50 e una cubatura di almeno mc. 30 per ogni

capo di bestiame grosso e mc. 15 per ogni capo di bestiame piccolo.

IL pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile e provvisto di necessari scoli.

Le pareti devono essere intonacate e, come il soffitto, le rastrelliere, le mangiatoie devono potersi facilmente pulire e disinfettare.

Le stalle devono distare almeno m. 10 dalle abitazioni.

I porcili devono avere un'altezza minima di m. 2,50 e una cubatura di mc. 6 per ogni capo di bestiame e distare dalle abitazioni di almeno m. 20.

In ogni stalla o porcile dovrà essere installata almeno una presa di acqua potabile.

I pollai devono avere un'altezza minima di m. 2,50, a avere adiacente un recinto chiuso e distare dalle abitazioni di almeno m. 10.

Tanto i porcili che i pollai devono avere il pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, anche le pareti, intonacate e il soffitto si devono poter pulire e disinfettare.

ART. 108 - CONCIMAIE.

Le concimaie devono essere costruite col fondo e le pareti impermeabili, munite di pozzo pure a pareti e fondo impermeabile per la raccolta di liquidi scolanti, tenute lontane almeno m. 25 dalle abitazioni e dai pozzi di acque potabili.

Restano peraltro salve le norme di cui all'art. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n° 1265.

T I T O L O X I °STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONIART. 109 - NORME GENERALI.

Coloro che dirigono od eseguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati devono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide, rispondenti alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore ed adatte alla loro destinazione.

E' vietato costruire su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, salvo che vengano prese le necessarie precauzioni e adottati gli opportuni accorgimenti ed i migliori mezzi suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruttore.

Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte.

ART. 110 - NORME DI ESECUZIONE.

Le murature di fondazione devono essere costituite da calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche.

Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali ed accurati magisteri, con doppi ricorsi di mattoni o fasce di conglomerato cementizio nel caso di murature in pietrame che non presentino piani di posa regolari.

Devono essere strettamente osservati i limiti di appoggio per le travi dei solai, nonchè per l'incastro dei solai nei cordoli in cemento armato.

E' obbligatoria l'esecuzione di cordoli in c.a. sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda.

Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano, ed avere un'altezza minima di cm. 20 o pari all'altezza del più alto solaio contiguo; dovranno essere osservate le prescrizioni relative all'armatura in ferro di detti cordoli ed al loro peso che in nessun caso dovrà essere inferiore a Kg. 50 per mc. di conglomerato.

Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i solai di tutti i locali e ambienti destinati al passaggio del pubblico (chiese, scuole, uffici, teatri, sale cinematografiche, sale da ballo, magazzini ecc.) non dovrà essere inferiore a 600 Kg./mq. in conformità dell'articolo 28 della circolare 15/2/1951 n° 16 del Ministero dell'Interno.

ART. 111 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI.

I proprietari delle case sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti, le fronti, le gronde ed i canali di gronda, fumaioli e camini nonchè i pilastri e soffitti dei porticati, le pareti degli anditi, degli atri, delle scale, dei corridoi e di tutti i luoghi di uso comune, per quanto riguarda gli intonaci, le tinteggiature dei muri, gli infissi e le vernici dei muri.

Il Comune provvederà alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti degli edifici in contrasto con le disposizioni precedenti e a spese del proprietario quando questi, regolarmente diffidato, non vi provvederà nei termini prefissatigli.

ART. 112 - TRASFORMAZIONE E RESTAURO.

Nelle trasformazioni e nei restauri dei fabbricati già costruiti devono essere applicate le disposizioni relative alle nuove costruzioni, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento.

E' vietato eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti al presente Regolamento Edilizio sia per quanto riguarda le strutture che le altezze degli edifici stessi.

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina o si eseguano lavori in modo che possano destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco farà eseguire le necessarie constatazioni, ingiungendo al proprietario di prendere subito adeguati provvedimenti.

In caso di inadempienza, provvederà il Sindaco, ai sensi dell'art. 153 del T.U.L.C. 4/2/1915 n° 148.

T I T O L O X I I °PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIOART. 113 - PROGETTO DA SOTTOPORRE AL VISTO DEL COMANDO DEI
VIGILI DEL FUOCO.

I progetti di nuove costruzioni e di modifiche di quelli già esistenti devono essere preventivamente approvati dal Comando Provinciale dei VV.FF., il quale poi procederà al collaudo delle relative costruzioni prima del rilascio del permesso di abitabilità o di esercizio quando le costruzioni stesse rientrino nelle seguenti categorie:

- a) Edifici aventi unità immobiliari poste ai piani superiori al secondo non prospettanti su pubblica via;
- b) Alberghi, collegi, scuole, ospedali, case di cura, case albergo, grandi magazzini di divendita, e di esposizioni ed edifici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico, qualunque sia la loro altezza;
- c) Autorimesse pubbliche e private e tutte in genere le costruzioni industriali, depositi e magazzini commerciali qualunque sia la loro altezza;
- d) Edifici serviti da impianti per uso riscaldamento con funzionamento a combustibile liquido o gassoso;
- e) Costruzioni da eseguirsi nei cortili a copertura degli stessi.

Le installazioni di nuovi impianti o depositi carburanti, o le modifiche da apportarsi a quelli già esistenti, sono subordinate al rilascio di apposito decreto autorizzativo del Prefetto, alle condizioni tutte indicate nel decreto

stesso, norma R.D. 2/11/1933 e 20/7/1934 n° 1303.

Inoltre il beneficiario, prima di iniziare la gestione, dovrà premunirsi del certificato di prevenzione incendi da rilasciarsi dal Comando Provindiale VV.FF., del nulla osta dell'Ufficio Tecnico comunale, comprovante che i lavori so no stati regolarmente eseguiti, del certificato di verifica e legalizzazione del distributore da parte dell'Ufficio Metrico e del Saggio, nonché del eventuale decreto prefettizio di autorizzazione alla utilizzazione delle strutture in cemento armato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 16/11/1939 n° 2229.

T I T O L O X I I I °CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORIOPERE PROVVISORIALIART. 114 - COSTRUZIONE DI ASSITI - ECCEZIONI.

Qualora nuove costruzioni, riparazioni, riforme e demolizioni di fabbricati esistenti debbano essere eseguiti sul confine di vie e spazi pubblici o aperto al pubblico, il proprietario deve chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici con un assito, fatta eccezione:

- a) che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà essere esonerato dall'obbligo di costruzione dell'assito e autorizzato invece a sostituirlo con altri convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;
- b) che, per le particolari caratteristiche del luogo il Sindaco non possa permettere che venga ombreggiata con l'assito alcuna parte del suolo pubblico, per lo stato che ne verrebbe al pubblico transito, in questo caso il costruttore dovrà provvedere altrimenti, a termini dello art. 34 del presente Regolamento e secondo le migliori norme, a tutela della sicurezza pubblica.

ART. 115 - NORME PER LA COSTRUZIONE DEGLI ASSITI - SEGNALI
E LAMPADE - AFFISSIONI SUGLI ASSITI.

Gli assiti devono essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50 e costruiti secondo le linee e le modalità

che verranno prescritte.

Le porte che si praticano negli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di ripari devono essere tinteggiati a strisce bianche e rosse per tutta la loro altezza e muniti di una lampada rossa chiaramente visibile che deve restare accesa a cura e spese di chi fabbrica nelle ore corrispondenti alla illuminazione pubblica..

Il Comune, tenute presenti le esigenze della costruzione, ha facoltà di servirsi, senza corresponsione di compenso, degli assiti come sopra concessi verso vie o spazi pubblici, come anche dei graticci e altri ripari posti attorno ai fabbricati in costruzione o in riparazione, per il servizio delle affissioni da esso esercitato con diritto di privativa, ai sensi dello speciale regolamento. E' però riservata al proprietario della fabbrica la facoltà di apporre sull'assito, senza pagamento di tasse, affissi od insegne che riflettano affittanze ed altre indicazioni relative al fabbricato medesimo e la indicazione della ditta costruttrice.

ART. 116 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO.

I ponti, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio ai lavori e le incastellature devono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte e in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai o la caduta di ma-

teriali. Le funi degli elevatori e delle macchine con le quali vengono sollevati da terra ai ponti di servizio i materiali da costruzione, devono essere munite di organi di agganciamento di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie devono essere munite, a modo di riparo, da mancorrente o barriera solida fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura. Tali difese devono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo. Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente all'impalcato di altezza conveniente ed in ogni caso non minore di cm. 20.

Le traverse debbono essere solidamente ancorate nella murature e collegate con i ponti di servizio.

ART. 117 - PONTI DI SERVIZIO A TAVOLE A SBALZO SU SUOLO PUBBLICO.

E' vietato costruire ponti per fabbricare e porre tavole a sbalzo sopra il suolo pubblico senza autorizzazione, questa, peraltro, non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggiore cautela a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di cattiva costruzione di un ponte o di mancanza di cautele nella posa di tavole a sbalzo, il Sindaco ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle tavole stesse.

ART. 118 - LAVORI DI SCAVO.

Per i lavori di scavo adiacenti ad aree pubbliche o sottoposte a servitù di pubblico passaggio, dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento.

Le pareti degli scavi, quando non siano assicurati con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una inclinazione adeguata, in relazione alla natura del terreno ed alla profondità dello scavo.

ART. 119 - CAUTELE DA SEGUIRE NELLE OPERE DI DEMOLIZIONE.

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose e, in particolare, scotimento del terreno e conseguente danneggiamento e molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere accumulati in qualsiasi luogo materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio ed è vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

Quando sia reso necessario, dalla natura delle opere, scaricare materiali di demolizione verso la pubblica via, i medesimi dovranno essere calati entro recipienti o per appositi condotti o mediante corde o altri mezzi precauzionali.

ART. 120 - TRASPORTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI, SCAVI, ecc...

I materiali provenienti da demolizioni, scavi, ecc. dovranno essere trasportati in località preventivamente de signate, seguendo il percorso che verrà indicato dal Sindaco.

Ove si abbia disperdimento di materiali sulle strade percorse, la pulizia delle strade stesse sarà a carico del l'impresa e dovrà essere effettuata in continuità. In caso di inosservanza l'impresa sarà possibile di contravvenzione.

T I T O L O X I V °N O R M E T R A N S I T O R I EART. 121 - ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI.

Tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed aventi per oggetto la progettazione, l'esecuzione, la conservazione di opere edilizie e di interesse urbanistico vengono abrogate dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 122 - DIVIETO DI LOTTIZZAZIONE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.

E' vietato lottizzare a scopo edilizio terreni prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e del Programma di Fabbricazione.

Tale lottizzazione è consentita qualora, entro 12 mesi della presentazione dell'Amministrazione della Regione Friuli Venezia Giulia del presente Regolamento e del Programma di Fabbricazione, l'Amministrazione stessa non abbia adottato alcuna determinazione semprechè il piano di lottizzazione sia conforme al presente Regolamento ed al Programma di Fabbricazione adottato dal Comune.

T I T O L O X V °

RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE E DI ALTRI REGOLAMENTI LOCALI.

ART. 123 - DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE.

Ad integrazione del presente Regolamento si richiamano in particolare, oltre alle norme del Codice Civile, le seguenti leggi e disposizioni e successive modificazioni:

- Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150;
- Legge 6 agosto 1967, n° 765. Modificazioni ed integrazioni; alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150;
- Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265;
- Legge 29 settembre 1964, n° 847;
- Norme generali per l'igiene del lavoro (D.P. 19 marzo 1956, n° 303);
- Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P. 27 aprile 1955, n° 547 - D.P. 7 gennaio 1956, n° 164 - D.P. 19 marzo 1956, n° 302);
- Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 e successive modificazioni);
- Disposizioni legislative e regolamentari per la progettazione di scuole, ospedali, cimiteri, edifici industriali, locali di pubblico spettacolo ed altri impianti speciali;
- Norme tecniche di edilizia (R.D. 22 novembre 1937, n° 2105;

- Norme per la progettazione e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice e armato e per l'accettazione dei leganti idraulici e dei materiali da costruzione e sulle strutture precomprese (R.D. 16 novembre 1939, n° 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - e D.C.P.S. 20 dicembre 1947, n° 1516);
- Leggi sulla tutela del patrimonio artistico e storico 1 giugno 1939, n° 1089 e sulla protezione delle bellezze naturali 29 giugno 1939, n° 1497 e decreti di vincolo relativi;
- Legge 25 novembre 1942, n° 1684;
- Testo unico della legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965 n° 1116: "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo ed industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici" (pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana n° 253 dell' 8 ottobre 1965);
- Legge 5 luglio 1966, n° 517 "modifica alla legge 3 novembre 1952, n° 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei Programmi di Fabbricazione.

ART. 124 - DECADENZA DELLE LICENZE EDILIZIE GIA' CONCESSE,
CONTRASTANTI CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO E CON
IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE.

A norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n°1150 sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1947, n° 765, si debbono considerare decadute quelle licenze edilizie concesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che risultino in contrasto con le norme del presente Regolamento Edilizio e con le prescrizioni del Programma di Fabbricazione, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

ART. 125 - ATTI DI COMPRAVENDITA DI TERRENI ABUSIVAMENTE
LOTTIZZATI.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risiulti ^{che} l'acquirente era a conoscenza della mancanza di lottizzazione autorizzata.

ART. 126 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di approvazione del Presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia sul Bollettino Ufficiale della Regione stessa.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI FABBRICAZIONE

T I T O L O X V I °

PARTE GENERALE

ART. 127 Tutto il territorio comunale si intende interes-
sato dal programma di Fabbricazione nei modi indica-
ti nella corrispondente planimetria 1:5000 che fa
parte integrante del programma.

ART. 128 Le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le modi-
fiche delle costruzioni esistenti dovranno rispetta-
re le norme stabilite per le varie zone nel P. di F.
e nel Regolamento Edilizio, sia per quanto concerne
la destinazione, sia per quanto riguarda i limiti
di edificabilità.

ART. 129 Il territorio comunale, agli effetti del pro-
gramma di Fabbricazione, è diviso in zone che si
classificano nel modo seguente:

- Centro urbano.
- Zone edifici pubblici.
- Zone residenziali A.
- Zone residenziali B.
- Zone residenziali C.
- Monumenti vincolati.
- Zone agricole.



avverrà preferibilmente mediante piani di lottizzazione
entro le zone del centro urbano e nelle zone artigiano-
industriali e mediante *l'acquisizione convenzionale*



IL SINDACO

F. J. J.



- Verde attrezzato.
- Zone artigiano - industriali.
- Zone inedificabili di rispetto.

ART. 130 L'attuazione del programma di Fabbricazione ~~av~~
~~verrà mediante piani di lottizzazione e mediante lot~~
~~tizzazioni convenzionate~~ per quanto riguarda le zo-
ne di espansione (comunque fatta sempre salva l'ap-
plicazione degli art. 23 - 28 della legge urb. 17 -
8 - 1942, n° 1150 e modifiche legge 6- 8 - 1967, N°
765).

ART. 131 In caso di costruzione, ricostruzione o di tra-
sformazione di edifici, il Comune potrà imporre la
rettifica di allineamenti per una profondità non su
periore ai m. 2 dalla linea di fabbrica esistente o
dalla recinzione già esistente nella linea stessa. X

ART. 132 I proprietari che intendono lottizzare aree ine
dificate dovranno attenersi a quanto previsto al ti
tolo V° del Regolamento Edilizio.

In ogni caso non potrà essere concessa licenza
di fabbricazione per civili abitazioni in aree non
dotate dei servizi e degli impianti pubblici prima-
ri o per i quali non saranno state fornite dai pro-
prietari garanzie circa l'esecuzione delle predette
opere contemporaneamente alla costruzione. ✓

Il mancato adempimento agli impegni presi com-
porterà la negazione della licenza di abitabilità.

T I T O L O X V I I °ART. 133 - INDIZI EDILIZI - LORO VERIFICA

Gli indizi edilizi sono:

- 1) Densità di fabbricazione D che rappresenta il rapporto fra il volume edificabile misurato in metri cubi e la superficie di riferimento indicata nel progetto misurata in metri quadri.
- 2) Rapporto di copertura C che rappresenta il rapporto fra la superficie coperta e la superficie di riferimento indicata sul progetto misurate entrambi in metri quadrati.

Per il loro calcolo e verifica valgono le seguenti regole.

- a) il volume edificato, solo per la parte emergente dal terreno, e le superfici coperte si valutano considerando tutti gli edifici che si trovano sulle aree ove deve sorgere la costruzione (superficie di riferimento) o deve eseguirsi la trasformazione per cui si richiede la licenza edilizia con esclusione dei locali adibiti ad autorimessa;
- b) l'altezza, gli effetti del calcolo del volume, si misura dalla quota media del marciapiede stradale alla quota di intradosso dell'ultimo solaio con esclusione dei cosiddetti volumi tecnici;

- c) il volume delle parti porticate non sarà conteggiato se il privato si impegnerà a lasciare libera tale parte al pubblico passaggio e al pubblico parcheggio;
- d) la superficie coperta è data dalla proiezione orizzontale della costruzione, con esclusione delle terrazze scoperte a sbalzo.

ART. 134 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI.

L'altezza degli edifici sarà misurata a partire dalla quota più alta del marciapiede stradale esistente o progettato in corrispondenza del punto medio della fronte del corpo di fabbrica fino alla linea di gronda più alta, al di sopra di tale altezza possono emergere soltanto i camini, i parafulmini, le antenne radiotelevisive, nonché i volumi tecnici, comprensivi gli extra-corsa degli ascensori, le scale.

Tali volumi devono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria e non devono superare i m. 2,50 oltre l'altezza prescritta.

ART. 135 - DISTANZA FRA I FABBRICATI.

Tale distanza si deve misurare radialmente tra i punti più prossimi dei fabbricati stessi escludendo le terrazze scoperte sporgenti di ml. 1,50.

Centro urbano.

"E' costituito dagli insediamenti residenziali attuali e destinato oltre che alla residenza anche alle strutture amministrative, commerciali, culturali ed ai servizi di uso ed utilità pubblica. Pertanto in esso si prevedono uffici pubblici e privati, negozi e magazzini di vendita, esercizi e servizi pubblici e privati, istituzioni religiose, culturali, scolastiche, botteghe per l'artigianato dei servizi e residenza. Sono ammessi edifici a carattere rurale. Dovranno rispettare le norme igieniche previste all'art. 109 del regolamento edilizio: locali adibiti ad allevamento di animali. Sono escluse le industrie ed i laboratori artigiani di produzione. Le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o variazioni di fabbricati esistenti sono soggette all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni saranno di norma a filo strada ed è ammessa la costruzione di case in linea lungo le vie pubbliche e private. E' ammesso l'arretramento se giustificato architettonicamente. Per le costruzioni non a confine il distacco minimo dai confini di proprietà è di ml 5, il distacco minimo tra corpi di fabbrica entro il medesimo lotto è di ml 15. Le strade dovranno avere una larghezza minima di ml 7 esclusi i marciapiedi. L'altezza massima degli edifici sarà di ml 11 su tre piani compreso il piano terra. La densità di fabbricazione, riferita all'area utile del lotto è di 2,5 mc/mq per le costruzioni in linea e di 1,5 mc/mq per le costruzioni isolate. Il rapporto di copertura è 0,50 (50% dell'area utile del lotto).

IL SINDACO

[Handwritten signature]



CLASSIFICAZIONE DELLE ZONEART. 136 - CENTRO URBANO.

E' costituito dagli insediamenti residenziali attuali e destinato oltre che alla residenza anche alle strutture amministrative, commerciali, culturali ed ai servizi di uso ed utilità pubblica. Pertanto in esso si prevedono uffici pubblici e privati, negozi e magazzini di vendita, esercizi e servizi pubblici e privati, istituzioni religiose, culturali, scolastiche, botteghe per l'artigianato e residenza. Sono ammessi edifici a carattere rurale purchè non includano locali adibiti ad allevamento di animali. Sono escluse le industrie ed i laboratori artigiani con più di 15 addetti. Le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o variazioni di fabbricati esistenti sono soggette all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) le costruzioni saranno inoltre a filo strada ed è ammessa la costruzione di case in linea lungo le vie pubbliche e private. E' ammesso l'arretramento se giustificato architettonicamente. Per le costruzioni non a confine il distacco minimo dai confini di proprietà è di m. 5, il distacco minimo tra corpi di fabbrica entro il medesimo lotto è di m. 15. Le strade dovranno avere una larghezza minima di m. 7 esclusi i marciapiedi. L'altezza massima degli edifici sarà di m. 11 su tre piani compreso il piano terra. La densità di fabbricazione, riferita all'aria utile del lotto è di 2,5 mc/mq per le costruzioni in linea e di 1,5 mc/mq per le costruzioni isolate. Il rapporto di copertura è 0,50 (50% dell'area utile del lotto).

ART. 137 - ZONE EDIFICI PUBBLICI.

Sono costituite dalle aree interessate attualmente da edifici pubblici quali chiese, scuole, municipio, ambulatori medici ecc. E delle aree vincolate per l'impianto o l'insediamento di ulteriori edifici destinati a pubblica utilità. Valgono in genere le norme del centro urbano salvo disposizioni specifiche relative alle singole categorie di edifici pubblici è però consentito l'ampliamento delle costruzioni esistenti per ragioni motivate di funzionalità e di pubblica necessità fino ad un terzo del volume ora esistente.

ART. 138 - ZONE RESIDENZIALI A

Sono previste ad esclusivo uso residenziale, ma sono ammessi con apposito provvedimento motivato dal Sindaco e sentito il parere della Commissione Edilizia, esercizi pubblici e commerciali.

Sono consentiti i tipi edilizi stabiliti nella planimetria 1:5000.

La densità di fabbricazione, riferita all'area utile del lotto è di 1,00mc/mq .

Il rapporto di copertura è 0,40 (40% dell'area utile del lotto).

ART. 139 - ZONA RESIDENZIALE B

A prevalente destinazione residenziale, sono ammessi esercizi pubblici e commerciali ed edifici a carattere rurale, botteghe artigianali di vendita.

SINDACO

[Handwritten signature]



Sono consentiti per la residenza i tipi edilizi stabiliti nella planimetria 1:5000.

Le abitazioni rurali avranno sempre un cortile interno chiuso su non più di tre lati con dimensioni minime dei lati di m. 20. La loro altezza massima è di m. 11 su tre piani compreso il piano terra.

Le stalle, concimaie, pollai ed ogni altro edificio a carattere rurale sarà posto a una distanza minima dal ciglio stradale di m. 20, dai confini di m. 6 e dal più vicino edificio ad uso abitazione di m. 15. ~~L'altezza massima delle costruzioni è di m. 9, il distacco dal ciglio stradale m. 10 e dai confini m. 6.~~

IL SINDACO

Blum

ART. 140 - ZONE RESIDENZIALI C

La loro destinazione è prevalentemente commerciale, residenziale, per uffici pubblici e privati o per attività dello spettacolo o di servizio.

In queste zone dovranno essere previsti almeno 80 mq. di spazio libero, escluse le sedi viarie, di cui almeno 40 mq. adibiti a parcheggio per ogni 100 mq. di superficie lorda coperta. L'altezza massima degli edifici è di m. 11 su tre piani fuori terra, la densità di fabbricazione è di 3 mc/mq, il rapporto di copertura è 0,65 (65% dell'area utile del lotto).

ART. 141 - TIPI EDILIZI.

Per le zone residenziali A e B sono prescritti i seguenti tipi edilizi:

- a) Abitazioni isolate o binate ad uno o due piani con distacco minimo laterale di ml. 5 e frontale di ml. 10.
- b) Blocchi edilizi lineari a due o tre piani di lunghezza non superiore a m. 50 con distacco minimo laterale di m. 10 e frontale di m. 15.
- c) Case a schiera a due piani di lunghezza non superiore a m. 50 per schiera con distacco minimo laterale di m. 8 e frontale di m. 10.
- d) Ville isolate a due piani con distacco minimo di m. 6 da tutti i confini.

Per tutte le altre zone (agricole, artigiano-industriale, ecc.) ove non sia diversamente previsto, per gli edifici a carattere residenziale si fa riferimento alla tipologia e norme suddette.

ART. 142 - ZONA AGRICOLA.

Entro le zone agricole è ammessa la sola realizzazione di impianti ed abitazioni al servizio dell'agricoltura.

Sono esclusi gli impianti agricoli di carattere industriale che dovranno essere localizzati nella "zona industriale del programma di fabbricazione".

Costituisce condizione necessaria, ai fini del rilascio della licenza edilizia, il rispetto dell'art. 31, V° comma della vigente legge urbanistica.

L'altezza massima sarà di m. 11 su tre piani compreso il piano terra. Densità di fabbricazione per le sole costruzioni residenziali di tipo agricolo 0,03 mc/mq. Per gli impianti agricoli verrà applicato il rapporto di copertura del 5%.

Distacco minimo dalle strade e dai confini m. 30. E' consentito l'ampliamento delle costruzioni se motivato da esigenze di funzionalità o igiene fino a 1/3 del volume preesistente.

ART. 143 - ZONE ARTIGIANO - INDUSTRIALI.

Sono previste in tali zone costruzioni inerenti al processo produttivo (officine, uffici, laboratori, fabbriche, magazzini, mense ecc.). oltre ad attività connesse quali soggiorno di persone che, per necessità di lavoro, devono risiedere entro i limiti del complesso artigiano-industriale.

Attorno alle zone artigiano-industriali saranno predisposte aree a verde preferibilmente piantumato ed il 10% dell'area del lotto, a scelta dell'autorità comunale deve essere ceduto alla stessa per essere destinato a spazio pubblico o ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio.

ART. 144 -

Eventuali stabilimenti per lavorazioni nocive e moleste dovranno essere ubicati in tali zone ad una distanza non inferiore a m. 200 dalle zone residenziali.

ART. 145-

Le prescrizioni di rapporto di copertura e di altezza massima sono indicate nella planimetria 1:5000. Sono consentite altezze maggiori quando si riferiscono a serbatoi, camini e apparecchiature speciali.

ART. 146 - ZONE INEDIFICABILI DI RISPETTO.

Sono quelle indicate in planimetria 1:5000 relative al rispetto lungo le strade e intorno ai cimiteri.

In tali zone è vietata qualsiasi costruzione escludendo eventuali monumenti o inserimento di lapidi ricordo o costruzioni attinenti alla funzione cimiteriale che sempre però verranno sottoposti al giudizio della Commissione Edilizia.

ART. 147 - ZONE VERDI.

Sono costituite dai campi sportivi e dalle zone di verde pubblico indicate nella planimetria 1:5000. Sono destinate alle attività sportive, a giardino o parco pubblico e sono ammesse costruzioni relative a tale funzione.

COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Copia conforme all'originale adottato con deliberazioni consiliari n. 10 e 9 del 27.11.1969 e 9.4.1970

IL SEGRETARIO

[Firma del Segretario]



Visto:

IL SINDACO

[Firma del Sindaco]

I N D I C E

REGOLAMENTO EDILIZIOTITOLO I°

pag. 1

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- " 2 - Territorio di applicazione.
- " 3 - Responsabilità dei proprietari, direttori dei lavori ed assuntori.

TITOLO II°

pag. 2

RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA.

- Art. 4 - Domande per l'esecuzione di opere edilizie-opere soggette ed opere non soggette ad autorizzazione.
- " 5 - Modalità per le domande, documentazione, norme per edifici speciali.
- " 6 - Requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori.
- " 7 - Compilazione e presentazione dei progetti.
- " 8 - Istruttoria della domanda-approvazione del progetto.
- " 9 - Rilascio della licenza edilizia-responsabilità-diritti dei terzi.
- " 10 - Titolare della licenza edilizia e variazioni.
- " 11 - Termini di validità, decadenza e revoca della licenza.
- " 12 - Modalità per la pubblica informazione sulle licenze edilizie. Facoltà di ricorso.

Art. 13 - Lavori d'urgenza.

- " 14 - Strutture in conglomerato cementizio.
- " 15 - Costruzioni in zone vincolate per particolare pregio artistico o storico.
- " 16 - Pitture figurative ed altri ornamenti in edifici vincolati.
- " 17 - Sicurezza idraulica e rispetto delle proprietà demaniali.
- " 18 - Varianti al progetto.
- " 19 - Provvedimenti per opere non autorizzate o eseguite in difformità della licenza e del regolamento-Sanzioni.

TITOLO III°

pag. 19

COMMISSIONE EDILIZIA.

- Art. 20 - Composizione della commissione edilizia-Durata in carica.
- " 21 - Decadenza.
 - " 22 - Compiti della commissione.
 - " 23 - Riunioni della commissione edilizia.
 - " 24 - Giudizio della Commissione.
 - " 25 - Funzionamento della Commissione, adunanze ordinarie e straordinarie, astensione dei singoli commissari.

TITOLO IV°

pag. 24

ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE.

- Art. 26 - Punti di linea e di livello-Rettifica di allineamenti, attacchi, fognature e acquedotto.
- " 27 - Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie.

Art. 28 - Inizio dei lavori.

- " 29 - Inizio dei lavori prima del rilascio della licenza per opera richiesta da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza.
- " 30 - Ultimazione dei lavori.
- " 31 - Interruzione dei lavori.
- " 32 - Cautele contro danni o molestie.
- " 33 - Cautele contro danni e manufatti per servizi pubblici.
- " 34 - Divieto di ingombrare spazi pubblici.
- " 35 - Occupazione di suolo pubblico per la costruzione degli assiti.
- " 36 - Revoca della concessione di occupazione di suolo pubblico per lavori interrotti.
- " 37 - Riconsegna dell'area pubblica occupata.
- " 38 - Ispezioni alle costruzioni.
- " 39 - Ispezioni a fabbricati esistenti.
- " 40 - Autorizzazione di abitabilità e di uso delle nuove costruzioni.
- " 41 - Mancata autorizzazione di abitabilità.
- " 42 - Vigilanza sulle costruzioni-Provedimenti per le opere arbitrarie.
- " 43 - Sanzioni.

TITOLO V°

pag. 33

- Art. 44 - Lottizzazione di aree a scopo edificatorio-Domanda-convenzione-Autorizzazione-Esecuzione.
- " 45 - Proposta di convenzione.
- " 46 - Oneri sostitutivi delle cessioni di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria.
- " 47 - Procedura per la autorizzazione della lottizzazione.
- " 48 - Validità dell'autorizzazione per le lottizzazioni.
- " 49 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento ai pubblici servizi.
- " 50 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante.
- " 51 - Svincolo della cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
- " 52 - Licenze edilizie nella lottizzazione.
- " 53 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione.

TITOLO VI°

pag. 41

ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI.

- Art. 54 - Estetica degli edifici.
- " 55 - Obblighi di manutenzione.
- " 56 - Zoccoli.
- " 57 - Rivestimento.
- " 58 - Sporgenze delle facciate.
- " 59 - Servizi igienici di uso pubblico e privato.

- ART. 60 - Serramenti.
" 61 - Contorni delle aperture.
" 62 - Pluviali-Tubazioni e canne fumarie.
" 63 - Tende sporgenti su spazio pubblico.
" 64 - Sistemazione delle aree interposte fra i fabbricati.
" 65 - Recinzione.
" 66 - Soglie degli accessi carrai.

TITOLO VII°

pag. 47

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE.

- Art. 67 - Cartelli e oggetti di pubblicità
" 68 - Targhe per denominazione di vie e piazze, numeri civici, ecc...
" 69 - Opere di interesse monumentale o ambientale.
" 70 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-Artistico.
" 71 - Apposizione e rimozione di lapidi-Stemmi.
" 72 - Mostre, insegne.

TITOLO VIII°

pag. 50

PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE.

- ART. 73 - Salubrità.
" 74 - Isolamento delle fondazioni.
" 75 - Seminterrati.
" 76 - Spessore dei muri - materiali isolanti.
" 77 - Coperture a tetto.
" 78 - Coperture piane.
" 79 - Prescrizioni tecniche per le fognature domestiche.
" 80 - Pluviali.

- Art. 81 - Numero di gabinetti.
" 82 - Vasi dei gabinetti.
" 83 - Acquai e scarichi d'acqua.
" 84 - Raccolta delle immondizie.
" 85 - Canne da fumo e fumaioli.

TITOLO IX°

pag. 56

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI.

- Art. 86 - Illuminazione ed areazione
dei locali.
" 87 - Locali con impianto d'aria
condizionata.
" 88 - Locali a piano terreno.
" 89 - Altezza dei locali di abita
zione.
" 90 - Superfici dei locali di abi
tazione.
" 91 - Eccezioni.
" 92 - Cucine.
" 93 - GAbinetti.
" 94 - Scale.
" 95 - Corridoi e disimpegni.
" 96 - Cantinati.
" 97 - Seminterrati.
" 98 - Sottotetti.

TITOLO X°

pag. 61

COSTRUZIONI DI SPECIALE DESTINAZIONE.

EDIFICI DI USO COLLETTIVO.

- Art. 99 - Richiamo alle norme speciali.
" 100 - Magazzini e depositi.
" 101 - Laboratori e fabbriche indu-
striali.
" 102 - Fumaioli e ciminiere.
" 103 - Classificazione delle case ru
rali.

Art. 104 - Terreno.

" 105 - Piano di costruzione delle case rurali.

" 106 - Locali di abitazioni rurali.

" 107 - Stalle, porcili e pollai.

" 108 - Concimaie.

TITOLO XI°

pag. 66

STABILITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

Art. 109 - Norme generali.

" 110 - Norme di esecuzione.

" 111 - Manutenzione degli edifici.

" 112 - Trasformazione e restauro.

TITOLO XII°

pag. 69

PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO.

Art. 113 - Progetto da sottoporre al visto del comando dei Vigili del Fuoco.

TITOLO XIII°

pag. 71

CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI-
OPERE PROVVISORIALI.

Art. 114 - Costruzione di assiti-Eccezioni.

" 115 - Norme per la costruzione degli assiti-Segnali e lampade-Affissioni sugli assiti.

" 116 - Ponti e scale di servizio.

" 117 - Ponti di servizio a tavole a sbalzo su suolo pubblico.

" 118 - Lavori di scavo.

" 119 - Cautele da seguire nelle opere di demolizione.

" 120 - Trasporto dei materiali provenienti da demolizioni, scavi ecc.

TITOLO XIV°

pag. 76

NORME TRANSITORIE.

Art. 121 - Abrogazione di norme preesistenti.

- " 122 - Divieto di lottizzazione prima del
l'entrata in vigore del Programma
di Fabbricazione.

TITOLO XV°

pag. 77

RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE E DI AL-
TRI REGOLAMENTI LOCALI.

Art. 123 - Disposizioni generali di legge.

- " 124 - Decadenza delle licenze edilizie
già concesse contrastanti con il
regolamento edilizio e con il pro
gramma di fabbricazione.
- " 125 - Atti di compravendita di terreni
abusivamente lottizzati.
- " 126 - Entrata in vigore del presente Re
golamento.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

TITOLO XVI°

pag. 80

PARTE GENERALE.

Art. 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132

TITOLO XVII°

pag. 82

ART. 133 - Indici edilizi-Loro verifica.

" 134 - Altezza degli edifici.

" 135 - Distanza tra i fabbricati.

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE.

Art. 136 - Centro urbano.

" 137 - Zone edifici pubblici.

" 138 - Zone residenziali A.

" 139 - " " B.

" 140 - " " C.

" 141 - Tipi edilizi.

" 142 - Zona agricola.

" 143 - Zone artigiano-industriali.

" 144 - " " "

" 145 - " " "

" 146 - Zone inedificabili di rispetto.

" 147 - Zone verdi.

DOCT. PAOLO ZANCHETTA
ARCHITETTO
VIA BROLLO 18 TEL. 61092
33100 UDINE

Paolo Zanchetta

COMUNE DI VISCO
PROVINCIA DI UDINE

IL SEGRETARIO

[Signature]



IL SINDACO

[Signature]



COMUNE DI VISCO

PROVINCIA DI UDINE

Oggetto: Certificate di pubblicazione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che, a sensi dell'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvate con R.D. 3 marzo 1934 n. 383, il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione, venne pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, unitamente al Decreto n. 232/URE con il quale il Presidente della Giunta Regionale del Friuli - Venezia Giulia ne sancisce l'approvazione, per 15 giorni dal 6 al 20 novembre 1972.

Visco, 11 21 novembre 1972

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO: IL SINDACO

